




PROFESSIONE INGEGNERE

NEWSLETTER REALIZZATA DA 24 ORE PROFESSIONALE IN COLLABORAZIONE CON ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ANCONA





ORDINE
DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI ANCONA

CONTENUTI

NEWS E APPROFONDIMENTI

IL COMMENTO

Nel nuovo codice appalti partenariato pubblico-privato con piano triennale 4

APPALTI

Ok del Governo al codice degli appalti: le 20 novità articolo per articolo 6

La gestione del periodo transitorio del D.Lgs. n. 36/2023 13

Codice appalti, Oice, bene il rispetto delle scadenze ma nodi irrisolti su concorrenza e qualità dei progetti 15

Gare, con il nuovo codice possibile correggere le offerte fino al giorno dell'apertura 17

Codice appalti, dalla nomina ai requisiti (più morbidi): tutte le novità per i Rup 19

Codice appalti, incentivo per funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto 22

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Superbonus e cessioni, remissione in bonis fuori dallo spalmacrediti 24

Superbonus in 10 anni per banche e imprese: le Entrate definiscono le regole 26

Superbonus, a marzo 4,2 miliardi: la scadenza del 31 traina i lavori 28

Certificazione SOA e Super sismabonus: linee interpretative 30

Bonus casa, errore nell'acconto? Così si salva lo sconto in fattura 34

EDILIZIA E URBANISTICA

Abusi, l'ordinanza di demolizione non deve essere motivata 36

Altezza massima, l'edificio «circostante» può essere distante anche 200 metri 38

Permesso di costruire, richiesta di proroga sempre prima della scadenza 40

PROGETTAZIONE

Progettazione, accelera nel 2023 il boom dei concorsi 42

Boom per la progettazione: nei primi tre mesi 2023 gare per un miliardo (+94,8%) 44

Progettazione, il Pnrr spinge il Bim: la modellazione digitale vale quasi la metà del mercato pubblico 46

Newsletter realizzata da
24 ORE Professionale
in collaborazione con
Ordine degli Ingegneri di Ancona

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Paola Furno

© 2023 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale
e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione: 28 aprile 2023

CONTENUTI

AMBIENTE ED ENERGIA

Criteri Esg sempre più centrali nelle decisioni di investimento	48
Energia green, così si può accelerare la crescita dell'idrogeno verde	50
L'Europa del green tech vale 92 miliardi di euro al 2030	52
Responsabili tecnici ambientali: al 16 ottobre 2023 la scadenza dei requisiti di idoneità previsti per il periodo transitorio	54
Materiali di riporto rinvenuti nei siti in bonifica: le linee guida SNPA	56

DIGITALIZZAZIONE

E&C: la digital transformation che mette al centro il cliente, le tendenze che stanno influenzando il settore	60
---	----

NOTIZIE BANDI

Osaka 2025, Invitalia lancia gara da 24 milioni per il padiglione Italia	63
Pnrr, da Invitalia tre gare per oltre 500 milioni e 211 interventi nella sanità in Sicilia	64
Ente autonomo Volturno manda in gara la metropolitana Afragola-Napoli per 1,614 miliardi	65
Pnrr Idrogeno, via alle domande nei settori "Hard to Abate"	66

L'ESPERTO RISPONDE	68
--------------------	----

Nel nuovo codice appalti partenariato pubblico-privato con piano triennale



di **Mariana Giordano***

Il libro IV del nuovo codice dei contratti pubblici è dedicato al partenariato pubblico-privato (Ppp), di cui sono rivisitati definizione e contenuti. Il Ppp non è istituto giuridico a sé stante, ma operazione economica contraddistinta da alcuni elementi. La riforma li individua nella instaurazione di un «rapporto contrattuale» di lungo periodo tra Pa e privati mirante al raggiungimento di un risultato di interesse pubblico attraverso un progetto comune al quale i privati contribuiscano reperendo una parte significativa delle risorse necessarie a realizzarlo e assumendone gestione e rischio operativo, mentre la parte pubblica ne definisce gli obietti-

vi e ne verifica l'attuazione. Si distingue tra Ppp contrattuale e istituzionale. Quest'ultimo si ha in presenza di un soggetto partecipato dalla parte privata e da quella pubblica, tipicamente una società di capitali, e resta disciplinato dal Testo unico delle partecipate pubbliche. Nel Ppp contrattuale, disciplinato dal nuovo codice, l'operazione economica si attua mediante figure contrattuali tipiche o atipiche. Tra quelle tipiche, la concessione è il modello principale, la cui disciplina è suppletiva per tutte le altre forme di Ppp contrattuale, sia quelle già tipizzate (project financing, locazione finanziaria, contratto di disponibilità), sia quelle atipiche.

Alle norme sulla concessione occorre dunque rifarsi, ove non diversamente previsto, per l'affidamento, l'esecuzione, l'allocazione del rischio, la durata del contratto, le soglie e la stima del valore del contratto. Le figure atipiche comprendono ogni altro accordo stipulato tra la Pa e i privati che configuri un'operazione economica avente i caratteri sopra descritti, purché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Si delinea così un maggior ricorso alle tecniche del diritto privato, nella convinzione della loro piena compatibilità con il pubblico interesse quando correttamente applicate. La riforma si occupa anche del Ppp sociale, attuativo della sussidiarietà orizzontale. Si intende dare certezza giuridica a figure negoziali idonee a realizzare interessi generali o attività utili per le collettività territoriali di riferimento, ad esempio per l'uso dei beni comuni. È ambito contiguo a quello disciplinato dal codice del terzo settore, con il quale andrà ricercato il coordinamento. La riforma delinea la programmazione delle iniziative Ppp, una delle maggiori novità. La Pa adotta un «programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato», per assicurare trasparenza verso gli operatori economici, gli investitori istituzionali e la comunità, stimolare iniziative private e favorire il dibattito sui progetti di maggior impatto sociale. Il ricorso al Ppp è preceduto da una valutazione di convenienza e fattibilità, concentrata «sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private e sulla possibilità di ottimizzare il rapporto costi e benefici, nonché sull'efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale». Sebbene la riforma non lo evidenzia a sufficienza, è implicito, nonché essenziale per il successo dell'operazione fuori dai casi di iniziative non profit, che tale valutazione di fattibilità contempli anche il riscontro di adeguata remunerazione dei privati, sui quali ricadono rischi e oneri della gestione.

Per progetti di interesse statale gli enti concedenti richiedono al governo un parere sulla valutazione preliminare. Al Dipe possono rivolgersi anche regioni ed enti locali, in funzione consultiva. Il quadro delineato riflette la rinnovata centralità della Pa nell'attuale momento storico, resa evidente dalla necessità di fronteggiare il susseguirsi di emergenze (pandemia, eventi bellici, crisi ambientali). Ci si prepara a una ridefinizione dei rapporti tra pubblico e privato e alla mobilitazione di risorse, anche private, per il conseguimento di risultati di interesse collettivo.

L'efficacia degli interventi del Pnrr richiede che la Pa disponga di strumenti giuridici per la collaborazione con il settore privato nelle fasi di progettazione, finanziamento ed esecuzione. La combinazione di risorse europee, statali e private dovrebbe fungere da moltiplicatore per il rilancio economico. La riforma rimuove il limite per cui il contributo pubblico non può superare il 49% dell'investimento complessivo. Per contributi di entità superiore alle soglie Eurostat non è ammessa contabilizzazione fuori bilancio dell'iniziativa, ma il vincolo non limita la capacità negoziale della Pa, specie ove si tratti di progetti ad alto valore sociale (value for society).

Nella relazione illustrativa si auspica un aumento del ricorso al Ppp, attraverso chiarezza nella ripartizione rischi, specializzazione degli enti concedenti, semplificazione delle procedure (anche attraverso la digitalizzazione). Al contempo è da registrare un decremento delle partecipate pubbliche, probabilmente per effetto del quadro normativo restrittivo introdotto a fronte di alcuni eccessi nell'utilizzo di uno strumento che l'esperienza ha dimostrato non sempre idoneo a soddisfare esigenze di programmazione e controllo delle iniziative economiche per le quali è stato impiegato.

(*) *Osservatorio Fondazione Bruno Visentini*
(a cura di Giancarlo Montedoro) ■

Ok del Governo al codice degli appalti: le 20 novità articolo per articolo



di **Mauro Salerno**

Grandi opere e infrastrutture, si cambia. Con il via libera finale da parte del Consiglio dei ministri al Dlgs di riforma del Codice appalti si apre l'ennesima nuova stagione dei contratti pubblici. Le nuove norme saranno in vigore dal primo aprile 2023, ma acquisteranno efficacia da luglio. Al di là delle normali contrapposizioni politiche, per gli operatori e le stazioni appaltanti a caccia di un minimo di stabilità per programmare gli investimenti, la speranza è che questa volta abbiano vita più lunga che in passato. Qui le principali novità, in venti punti, seguendo l'ordine degli articoli.

1. I principi: focus sul risultato - Articoli 1-12

Ci sono principi di fiducia e di risultato alla base della bozza del nuovo codice appalti. Oltre a segnare un cambio di passo rispetto al tradizionale leitmotiv della lotta alla corruzione, questi principi inseriti nei primi articoli del decreto vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del codice e di risoluzione di conflitti con altri principi generali. Altri principi iniziali che danno l'idea della svolta sono quelli dell'autonomia negoziale (con divieto di prestazione gratuita imposto dal-

la delega), buona fede e affidamento. Per le stazioni appaltanti il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.

2. Il Rup cambia nome e (in parte ruolo) - Art. 15

La scelta (perlomeno teorica) di spostare i fari dalla garanzia sulle procedure al raggiungimento del risultato comporterà un'innovazione anche per i funzionari delle stazioni appaltanti. Finora indicati come responsabili del procedimento, nel futuro prenderanno la nuova denominazione (e dunque il nuovo incarico) di responsabili del progetto. L'acronimo non cambia (Rup), ma è evidente il cambio di rotta che sarà alla base della nuova denominazione. Per non esagerare con le pressioni vengono introdotti anche dei responsabili delle varie fasi di gestione del progetto, fermo restando che al Rup resterà il compito di supervisione e coordinamento. Anche il nuovo principio di fiducia avrà riflessi sul ruolo del Rup. Nella riforma viene infatti precisato che l'azione del responsabile del progetto improntata a competenza e buona fede non potrà essere fonte di responsabilità. Inoltre, sempre in ossequio alla logica del risultato, nel nuovo codice viene inserito il principio secondo cui le procedure di affidamento devono concludersi entro termini predeterminati. La quantificazione di questi termini è stabilita da un allegato al decreto legislativo (allegato 1.3). Il tentativo è quello di dire basta con le gare che durano anni. Sarà il tempo a dirci se funzionerà o se ci troviamo di fronte all'ennesima norma-manifesto. I compiti del Rup sono definiti nell'allegato 1.2 che assorbe anche le linee guida n.3 dell'Anac.3.

3. Spinta alla digitalizzazione - Articoli 19-26

Forte spinta al digitale con il nuovo codice

appalti. La riforma punta forte sul salto definitivo verso la gestione dei contratti pubblici attraverso piattaforme telematiche. Ovviamente anche ora la maggior parte delle gare pubbliche viene gestita in forma elettronica, ma la vera novità su cui scommette il nuovo codice è l'intera gestione digitale degli investimenti in appalti pubblici, con l'estensione del formato digitale a tutto il ciclo di vita dell'appalto: a partire dalla programmazione, con la richiesta dei codici Cup (codice unico del progetto) e Cig (codice identificativo di gara) fino all'esecuzione e alla conclusione del contratto. Il tutto - questa l'altra novità forte - dicendo addio al formato «.pdf». Dunque, senza più prevedere l'inserimento di documenti trasformati in digitale partendo da una base cartacea, ma prevedendo la gestione dell'intera attività in formato digitale, con l'acquisizione diretta dei dati dalle banche dati esistenti (il cosiddetto modello «machine to machine» o «nativo digitale»). La strategia per garantire questo obiettivo sarebbe quella di far gestire tutte le attività attraverso piattaforme telematiche interoperabili, facendo confluire tutte le informazioni su un portale unico, gestito dall'Autorità Anticorruzione, che diventerebbe così punto di riferimento nazionale per gli appalti con la banca dati che entrerà in funzione, però, dal 1 gennaio 2024. Nella Banca è conservato il fascicolo virtuale dell'operatore economico che riporta, tra l'altro, anche eventuali cause di esclusione. A decorrere dal mese di gennaio, attraverso specifiche tecniche di interoperabilità individuate dall'Agid, le stazioni appaltanti qualificate dovranno essere in grado di comunicare tutti i propri dati per via telematica, dal 1° luglio 2024 anche tutte le altre. Si tratta di un progetto ambizioso e non nuovo. Altri tentativi simili (chi non ricorda l'Avcpass?) sono rimasti largamente incompiuti. È uno sforzo più che apprezzabile, ma è chiaro che molto dipenderà dalla caduta degli steccati

che oggi tengono separate e inaccessibili le informazioni conservate nelle varie banche dati. Questa volta a dar man forte all'obiettivo c'è qualche puntello in più. Innanzitutto l'inserimento del traguardo degli appalti digitali tra gli obiettivi da raggiungere attraverso il Pnrr. E poi la mannaia delle norme europee che prevedono l'obbligo di veicolare tutte le informazioni relative agli affidamenti attraverso soluzioni digitali a partire dal 25 ottobre 2023.

4. Tornano le opere prioritarie modello legge obiettivo - Art. 39

Riprendendo i contenuti essenziali della legge n. 443 del 2001 (c.d. "legge obiettivo"), l'articolo stabilisce che la decisione di qualificare una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale è adottata dal Consiglio dei Ministri, la cui la proposta può essere rivolta o dai ministeri competenti, sentite le Regioni interessate oppure dalle Regioni sentiti i ministri competenti. La decisione del Consiglio dei Ministri viene adottata tenendo conto del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. Vengono inoltre previsti tempi ridotti per l'approvazione dei progetti e l'istituzione di un Comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dedicato all'esame di queste specifiche opere.

5. Progettazione a due livelli, appalto integrato libero - Articoli 41-44

Il nuovo codice formalizza l'addio al progetto definitivo. Con il nuovo sistema non ci sarà più spazio per livelli intermedi. «La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo». Torna a pieno titolo l'appalto integrato che originariamente il vecchio codice aveva vietato, per poi recuperarlo in corsa tramite

correttivi e decreti d'urgenza. Va infatti ricordato che il divieto di affidare lavori con appalto integrato è stato, oggetto di sospensione fino al 30 giugno 2023. Inoltre per gli appalti Pnrr-Pnc l'affidamento di progettazione ed esecuzione è già ammesso anche su progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 48 Dl 77/2021). Il nuovo codice prevede di liberalizzare ulteriormente lo strumento dell'appalto integrato, stabilendo come uniche eccezioni all'utilizzo di tale procedura gli appalti aventi ad oggetto opere di manutenzione ordinaria sprovvisti di progetto esecutivo. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'appalto integrato favorisce le procedure dei lavori nei piccoli e medi Comuni. Previsto l'obbligo di progettazione digitale (Bim) per le opere si valore superiore al milione di euro a partire dal primo gennaio 2025.

6. Incentivi 2% più rapidi (e più alti per chi usa il Bim) ai tecnici Pa - Art. 45

Il nuovo codice prevede che gli incentivi del 2% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni vengano corrisposte direttamente al personale senza necessità di confluire nel fondo per l'incentivazione e poi essere erogate secondo le modalità della contrattazione collettiva decentrata. La nuova previsione è pensata per abbreviare tempi del pagamento delle somme al personale, garantendo in ogni caso la correlazione tra incentivo e funzione svolta. Altra novità, rivolta a favorire l'utilizzo del Bim, è che per il personale che si impegna nell'uso di tali strumenti avrà diritto a sfiorare del 15% il tetto massimo previsto per questo tipo di bonus.

7. Semplificazioni: sottosoglia la deroga diventa regola - Articoli 48-55

La riforma mette a regime le semplificazioni previste dai decreti legge 76/2020 e 77/2021. In pratica la nemesi perfetta per

il codice del 2016 che si auto-proclamava come inderogabile: in questo modo la delega finisce per diventare la regola. Per i lavori si prevede l'obbligo di ricorrere all'affidamento diretto fino a 150mila euro, a procedure negoziate senza bando con 5 inviti tra 150mila euro e un milione e a procedure negoziate senza bando con 10 inviti fino alle soglie Ue. In quest'ultimo caso c'è però la possibilità di ricorrere alle gare, anche senza «adeguata motivazione». Per servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, sono previsti affidamenti diretti fino a 140mila euro e procedure senza bando oltre questa soglia e fino alle soglie Ue. Anche il controllo sul possesso dei requisiti nel caso degli affidamenti diretti viene parecchio semplificato, con una procedura che arriva a prevedere solo periodici controlli a campione. Discorso simile sulla disciplina del principio di rotazione, il cui rispetto è imposto dalla delega, ma che viene reso altamente flessibile. L'esclusione automatica delle offerte anomale viene circoscritta ai soli affidamenti di lavori e di servizi (non, dunque, alle forniture) e fondata sul principio che siano le stazioni appaltanti a indicare (liberamente), nell'atto di indizione della procedura, uno dei tre metodi di esclusione automatica, descritti, anche matematicamente, in un allegato (II.2). Per accelerare il passaggio dalla gara all'esecuzione della prestazione viene poi esclusa l'applicazione del cosiddetto «stand still» (35 giorni di pausa dall'aggiudicazione al contratto). E si prevede la firma del contratto entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

8. Clausola di revisione prezzi obbligatoria- Art.60

Torna un meccanismo ordinario di revisione prezzi all'interno del codice appalti. Quello presente all'articolo 106, comma secondo, del vecchio codice non si poteva definire ordinario visto che scattava con un'a-

lea del 20% e copriva la metà dell'aumento intervenuto. La revisione scatterà se la variazione dei costi dell'opera sarà superiore al 5% dell'importo complessivo e coprirà l'80% della variazione: dunque si applicherà a costi in aumento, ma (ipoteticamente) anche al ribasso. Il lavoro sul testo approvato dal Governo a dicembre ha puntato a rendere più dinamico il meccanismo, accusato dalle imprese di essere troppo farraginoso. La nuova versione dell'articolo 60 lega la revisione prezzi agli indici Istat sui costi di costruzione per i lavori e agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per i contratti di servizi e forniture

9. Qualificazione delle stazioni appaltanti-bis - Articoli 62 e 63

Si torna a prevedere esplicitamente l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, prevedendo anche direttamente nel codice delle soglie di gestione degli appalti in base al livello di competenza. Qui il riferimento è alle linee guida elaborate dall'Anac su cui sono però già piovute le critiche degli enti locali. I requisiti di qualificazione sono indicati nell'allegato II.4. L'elenco delle stazioni appaltanti qualificate è gestito dall'Anac, che stabilisce altresì le modalità attuative. L'ultima versione del codice ha previsto l'iscrizione di diritto nella sezione delle stazioni appaltanti qualificate dell'Anac di una serie di enti, tra cui i Comuni di grandi dimensioni. Ma non solo: anche le unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle Province e delle Città metropolitane. Mentre i Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni sono iscritte con riserva. La riserva implicherà un controllo entro l'anno solare (e quindi entro il 30 giugno 2024) per la verifica sostanziale dei requisiti validi per le stazioni appaltanti qualificate.

10. Qualificazione estesa a servizi e forniture - Art. 100

Con una forte innovazione rispetto al passato il codice sceglie di disciplinare anche la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi, così da allineare la disciplina a quella degli appalti di lavori, dando vita a un sistema (a regime) unitario. Per consentire l'immediata operatività del nuovo Codice si prevede che al momento dell'entrata in vigore nulla cambi visto che a disciplinare la questione è l'allegato II.12 che riproduce sostanzialmente le disposizioni del Dpr n. 207 del 2010 (articoli da 60 a 91), riallineate e rese coerenti con le nuove disposizioni del Codice.

11. Solo fideiussioni digitali - Art. 106

Diverse innovazioni riguarderanno anche il capitolo delle garanzie. Tra queste, merita sicuramente una segnalazione la scelta di rendere obbligatoria l'emissione digitale delle garanzie fideiussorie, che dovranno essere anche verificabili in via telematica presso la società emittente oppure gestite tramite piattaforme digitali. Agli occhi dei tecnici incaricati di riformare il codice, l'obbligatorietà del formato «nativo digitale» delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l'efficienza e la sicurezza del sistema, inseguendo l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi. In alternativa le imprese potranno sempre scegliere di prestare cauzione.

12. Recuperato il tetto del 30% al prezzo (art.108)

Marcia indietro dopo le segnalazioni del Parlamento sulla cancellazione del tetto massimo del 30% al prezzo nelle procedure assegnate con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel nuovo testo messo a punto dal Governo viene precisato che «per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto

massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento». Occhio vigile anche sui contratti legati all'acquisto di beni e servizi informatici che dovranno fare attenzione agli aspetti legati alla cybersicurezza e nel caso in cui siano coinvolti aspetto di sicurezza nazionale prevedere un punteggio massimo al prezzo confinato entro il limite del 10 per cento.

13. Torna il rating di impresa (ma ora si chiama reputazione) - Art. 109

Il codice istituisce, presso l'Anac, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni delle imprese. Si tratta di una riedizione del vecchio e mai attuato rating di impresa previsto dal codice del 2016 (art. 83). Con qualche novità. A parte il cambio di nome (Reputazione dell'impresa) la più importante è il nuovo sistema di misurazione dell'affidabilità degli operatori farà parte del fascicolo virtuale delle imprese. Il meccanismo sarà gestito dall'Anac ed è fondato su requisiti reputazionali, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, l'impegno della stessa impresa sul piano sociale. La difficoltà, che aveva di fatto bloccato anche l'attuazione nel vecchio codice, sarà di bilanciare gli elementi di valutazione delle imprese con il mantenimento dell'apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori. Va detto che il nuovo meccanismo non partirà subito. Né si sa a che fini verrà utilizzato. Deve essere attuato dall'Anac entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del codice, «anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione».

14. Ok al subappalto a cascata - Art.119

Rimanendo nell'ambito delle misure dedicate all'esecuzione del contratto un'altra

novità di rilievo riguarderà il subappalto. In ossequio alle norme europee, con il nuovo codice diventa legittimo anche il subappalto a cascata. Cadranno dunque i limiti che al momento impediscono ai subappaltatori di subaffidare a loro volta i lavori ad altre imprese. La stazione appaltante potrà limitare questa prassi, ma con motivazioni specifiche da indicare nei documenti di gara. Per il resto, l'impianto generale rimarrà quello attuale con la conferma delle tutele economiche e normative dei lavoratori e la responsabilità solidale dell'affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di sicurezza.

15. Nuovo tentativo sul Ppp - Articoli 174-196

La riforma appalti riordina la disciplina del Ppp facendo chiarezza sui vari modi in cui è possibile coinvolgere i privati. Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori mettendo il focus sul rischio operativo. Il nuovo codice dedica a questo modello l'intero IV libro dove all'articolo 175 si prevede che le pubbliche amministrazioni adottino «il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato». Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da un esame preliminare. «La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale». Una novità è costituita dall'articolo 185, comma 1, che consente di porre a base di gara anche il solo progetto di fattibilità, stabilendo che sia il concessionario a predisporre il successivo livello di progettazione.

16. Messo a regime il Collegio consultivo tecnico - Articoli. 215-219

Le norme sul Collegio consultivo tecnico (Ccct) danno attuazione all'indicazione di rafforzare i metodi di risoluzione delle controversie tra stazione appaltante e imprese alternative ai ricorsi. L'istituto, temporaneamente introdotto dagli articoli 4 e 5 del Dl 76/2929 (decreto Semplificazioni) viene confermato come rimedio generale per dirimere sul nascere i possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto. La creazione del Cct è obbligatoria per gli appalti sopra soglia per accompagnare l'esecuzione dell'appalto sin dal momento iniziale e per tutta la sua durata. Sostanzialmente, le norme mettono a regime il sistema già disegnato dal decreto Semplificazioni, così come integrato dalle linee guida predisposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate con il Dm Infrastrutture del 17 gennaio 2022. L'inosservanza delle pronunce (pareri o determinazioni) del Collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del Cct, invece, è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Il rimedio è esteso agli appalti di servizi e forniture ed è posto un limite ai compensi spettanti ai singoli membri.

17. Ridimensionato il ruolo dell'Anac - Articoli 220 e 222

C'è anche il riordino, ma si dovrebbe meglio dire il netto ridimensionamento delle competenze dell'Anac nel nuovo Codice. Tra le novità c'è la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici con l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, compreso l'elenco dei soggetti aggrega-

tori, nonché l'Anagrafe degli operatori economici. L'Autorità però perde innanzitutto il ruolo di regolazione del settore attraverso la "soft law" delle linee guida, mandata definitivamente in pensione. Rispetto al "periodo d'oro" dell'era Cantone, quando si faceva fatica a tenere il conto dei compiti assegnati all'Authority, l'Anac perde anche l'elenco e i poteri di controllo delle società in house oltre che il controllo sulle varianti, mentre guadagna la possibilità di comminare sanzioni, comprese tra 500 e 5mila euro, in caso di accertamento di violazione del codice nel corso dell'attività di vigilanza sul mercato. Il funzionamento del meccanismo delle sanzioni è rimesso alla definizione di un regolamento ad hoc da parte della stessa Autorità. L'eventuale irrogazione di una pecuniaria ha inoltre una ricaduta sul sistema di premialità per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Altre pesanti sanzioni, comprese tra 500 e diecimila euro, potranno essere comminate a carico dei Rup, in caso di mancata o incompleta trasmissione delle informazioni utili all'implementazione della banca dati sugli appalti.

18. Help desk a Palazzo Chigi nel primo anno di operatività - Art 221

Il nuovo codice rafforza il ruolo della Cabina di regia in funzione presso la Presidenza del Consiglio. In particolare, oltre ai compiti di coordinamento, per i primi due semestri dall'entrata in vigore del codice viene prevista l'istituzione da parte della Cabina di Regia, di una struttura denominata "sportello unico di supporto tecnico" (cd. help desk) deputata ad effettuare un'attività di monitoraggio dell'attuazione della riforma, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità.

zione e individuandone eventuali criticità.

19. Primo passo indietro sulla digitalizzazione - Art.225

Non scatterà più la mannaia prevista dallo schema del Codice per le Pa inerti sulla digitalizzazione. L'articolo 225 prevede infatti che entro il primo gennaio 2024 le Pa siano in regola con gli impegni della digitalizzazione, cioè siano pronte da un punto di vista tecnologico, e attivino percorsi di formazione per il personale e mettano in atto modelli organizzativi adeguati. Altrimenti, questa era la scure prevista dal codice approvato a dicembre dal governo, niente Cig. La nuova versione del testo ha però cancellato questo comma dell'articolo 225 sostituendolo con una formula che al contrario chiarisce che le norme sulla digitalizzazione entrano in vigore dal primo gennaio 2024.

20. Stop all'affanno dell'attuazione

Una delle grandi "invenzioni" del codice messo a punto dalla commissione del Consiglio di Stato e recepita in pieno dal governo è la «autoesecutività» del codice che si ottiene eliminando rinvii a regolamenti e altri atti attuativi e recependo invece le norme regolamentari e di secondo livello negli allegati al testo. In questo modo i 38 allegati finali del nuovo codice (all'inizio erano 35) consentono di fare pulizia delle vecchie norme di secondo livello stratificate nel tempo. In particolare sostituiscono 47 annessi alle direttive Ue, 25 allegati al codice del 2016, 17 linee guida Anac e 15 vecchi regolamenti attuativi di precedenti norme legislative, fra cui il regolamento del 2010 attuativo del codice De Lise. In tutto 104 atti di secondo livello che vengono mandati in archivio. ■

La gestione del periodo transitorio del D.Lgs. n. 36/2023



di **Niccolò Grassi**

Dopo tanto vociferare, lo scorso 31 marzo 2023 è intervenuta la pubblicazione del D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo "codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Un nuovo corpus normativo rispetto al quale c'è chi si è già esposto in senso positivo (si pensi alla Presidente di ANCE, Dott.ssa Federica Brancaccio, intervenuta pubblicamente per evidenziare gli aspetti positivi del nuovo codice), chi ha già espresso le prime perplessità (il Presidente di ANAC, Dott. Giuseppe

Busia, ha manifestato le proprie perplessità sui contenuti del nuovo codice dei contratti pubblici con comunicato dello scorso 29 marzo 2023) ed anche chi ha assunto posizioni ben più negative (alcune associazioni di categoria a livello nazionale hanno assunto posizioni ben più drastiche circa gli effetti che il nuovo codice dovrebbe portare con sé).

A prescindere da ogni forma di considerazione, vi è un dato certo ed inconfutabile: abbiamo un nuovo codice dei contratti pubblici. Quest'ultimo porta con sé, ovviamente, un nuovo periodo transitorio di gestione delle procedure di affidamento.

	1° aprile 2023	1° luglio 2023	1° gennaio 2024
D.Lgs. n. 50/2016	Vigente e pienamente applicabile a tutte le procedure ad evidenza pubblica	Abrogato. Restano applicabili unicamente le disposizioni previste espressamente dall'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023	
D.Lgs. n. 36/2023	In vigore ma integralmente non applicabile.	Vigente e pienamente applicabile a tutte le procedure ad evidenza pubblica. Parzialmente integrato dalla disciplina delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 225.	Vigente e pienamente applicabile a tutte le procedure ad evidenza pubblica

Sul punto possono allora essere individuati 3 distinti momenti di regolazione del c.d. regime transitorio:

1. ai sensi dell'art. 229 del D.Lgs. n. 36/2023, l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici è avvenuta lo scorso 1° aprile 2023, vale a dire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U. n. 77;
2. tuttavia, ai sensi degli artt. 226 e 229 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici sarà differita al 1° luglio 2023. Ciò significa che sino al 30 giugno 2023, si dovranno continuare ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica. Il D.Lgs. n. 50/2016 dovrà infatti considerarsi abrogato a partire dal 1° luglio 2023;
3. ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, in via temporanea e comunque sino al 31 dicembre 2023, continueranno ad applicarsi – nonostante la relativa formale abrogazione – alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. Per ciò che rileva ai fini del quesito proposto, rispetto alle modalità di pubblicazione dei bandi e delle lex specialis di gara, sino a tale data continuerà ad applicarsi la disciplina at-

tualmente vigente e data dagli artt. 70, 72, 73, 127 comma 2 e 129 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa che per gli affidamenti e i contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, anche successivamente al 1° luglio 2023, continueranno ad applicarsi le disposizioni speciali di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Da ultimo si precisa altresì che il D.L. n. 76/2020, la cui portata applicativa è temporanea e che andrà a scadere esattamente al 30 giugno prossimo di fatto, cederà il passo al nuovo codice dei contratti pubblici che, infatti, acquisirà efficacia il 1° luglio 2023, vale a dire dando una perfetta continuità normativa rispetto alle discipline applicabili (basti considerare la disciplina degli affidamenti sotto-soglia). In estrema sintesi, il 30 giugno p.v. il D.L. n.76/2020 esaurirà i suoi effetti, facendo posto al nuovo D.Lgs. n. 36/2023.

Quanto sopra riepilogato rappresenta, in estrema sintesi, la modalità con cui il nuovo codice dei contratti pubblici interverrà e subentrerà nel nostro attuale sistema normativo. ■

Codice appalti, Oice, bene il rispetto delle scadenze ma nodi irrisolti su concorrenza e qualità dei progetti

Il presidente dell'associazione delle società di ingegneria e architettura Lupoi: rischio blocco per mancanza di riferimenti precisi alle Pa



di **Mauro Salerno**

Bene il rispetto della scadenza del 31 marzo; adesso, però, al lavoro per superare le criticità su concorrenza e qualità della progettazione e per evitare il rischio di una spesa fuori controllo». L'Oice, l'associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, commenta così il varo del nuovo codice appalti approvato in Consiglio dei Ministri martedì sera e adesso in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Per Giorgio Lupoi, presidente dell'associazione «è molto positivo che il governo abbia rispettato la scadenza del 31 marzo per

una delle riforma più importanti collegate al Pnrr, anche accogliendo una nostra sollecitazione sul tema dell'adeguamento dei compensi, da aggiornare anche alla luce del superamento dei tre livelli progettuali. Proprio perché si tratta delle regole ordinarie, adesso però occorre riflettere con calma su alcuni aspetti fondamentali per il nostro settore, visto che ci auguriamo che si tratti di regole definitive e stabili». Per l'Oice rimangono alcuni nodi irrisolti. «Lo sforzo fatto dal Consiglio di Stato e dal ministero è stato rilevantissimo - continua Lupoi - ma avevamo sottolineato con for-

za l'esigenza, fatta peraltro propria anche dai pareri delle commissioni parlamentari, di tenere conto di temi quali la centralità del progetto, la concorrenza e soprattutto la specificità dei servizi di ingegneria e architettura che da sempre hanno regole ad hoc che hanno assicurato scelte trasparenti in un quadro di agevolazione delle piccole e medie strutture, favorendo la qualità e lo sviluppo dell'offerta. Ci auguriamo che da qui a fine giugno si abbia modo di approfondire questi aspetti in un confronto costruttivo, anche nell'interesse di quelle pubbliche amministrazioni che,

private di riferimenti, potrebbero fermarsi dal primo luglio per assenza di regole soprattutto nella fase di valutazione delle offerte tecniche.

Vediamo il rischio che con il progetto esecutivo al margine del ciclo di realizzazione dell'opera, si riattivino varianti e riserve che possano fare esplodere la spesa pubblica e ritardare la realizzazione degli interventi.

La chiave per accelerare la spesa pubblica e rispettare i tempi va cercata nella qualità del progetto esecutivo e nella valorizzazione dell'ingegneria e dell'architettura». ■

Gare, con il nuovo codice possibile correggere le offerte fino al giorno dell'apertura

Prevista la possibilità del concorrente di intervenire fino all'ultimo in caso di meri errori materiali



di **Stefano Usai**

Con il nuovo codice, il soccorso istruttorio ha una disciplina ad hoc declinata nell'articolo 101. Ciò, evidentemente, rappresenta una delle novità di rilievo rispetto a quanto previsto nel decreto legislativo 50/2016 in cui al soccorso (peraltro nella sola fattispecie integrativa) viene dedicato il solo comma 9 dell'articolo 83. In generale la disposizione si lascia preferire per una maggiore chiarezza rispetto a quella attuale.

Soccorso integrativo e soccorso specificativo

La norma, nel nuovo codice, disciplina non

solo la fattispecie integrativa della documentazione amministrativa prodotta all'atto della partecipazione alla competizione (tra l'altro con alcuni esempi che esprimono altrettanti approdi giurisprudenziali) secondo quanto oramai consolidato ma, disciplina, altresì, la fattispecie del soccorso istruttorio specificativo (nell'ordinamento disciplinato nella legge 241/90 nell'articolo 6). Se il primo (soccorso integrativo) continua a subire il contingentamento circa il suo utilizzo in relazione alla sola documentazione amministrativa (pertanto non potrà essere applicato ad irregolarità, mancanze

relative all'offerta o nel caso di assoluto anonimato), la fattispecie specificativa potrà riguardare ogni aspetto della documentazione e, quindi, anche chiarimenti relativi all'offerta. Come detto, la norma – comma 1, lett. a) -, prevede espressamente l'integrazione nel caso di «mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti (...) mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte».

Le altre novità

Altra novità, importante, rispetto alla fattispecie già conosciuta, è la previsione anche di un termine minimo e non solo massimo da assegnare all'operatore per l'integrazione e/o per fornire i chiarimenti richiesti. All'operatore economico, qualora la documentazione non sia presente nel fascicolo virtuale, non possono essere assegnati meno di 5 giorni per adempiere e non oltre 10 giorni. Si tratta, oggettivamente, di una novità importante stante il non irrilevante contenzioso in caso di concessione di termini esigui per gli adempimenti richiesti all'operatore economico.

L'innovazione, sicuramente di maggior rilievo, riguarda la previsione della possibilità di correggere errori materiali, non sostanziali, dell'offerta tecnica ed economica da parte dell'operatore interessato prima della data fissata per l'apertura delle offerte. In questo senso, il comma 4 dell'articolo 101 prevede che «fino al giorno fissato per la loro apertura (delle offerte, *nda*), l'operatore economico»

utilizzando le stesse modalità di presentazione della domanda di gara, «può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione».

È necessario però, perché la correzione venga considerata legittima che «la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato». Si tratta, pertanto, come si legge nella relazione tecnica, della innovativa possibilità di correggere meri errori materiali, in riferimento alle sole offerte (visto che per la documentazione amministrativa può essere utilizzato il soccorso integrativo) come ad esempio «una incongruenza tra importi unitari e importo complessivo dell'offerta economica» prima che la stessa sia esaminata e, in particolare, fino al giorno fissato per l'apertura delle buste contenenti l'offerta.

Secondo gli estensori una simile possibilità concessa all'operatore economico «non sembra creare particolari problemi di trasparenza, né impone particolari oneri all'amministrazione appaltante di rendere edotti gli altri concorrenti, dal momento che questi ultimi potranno esercitare le loro facoltà di accesso alle offerte e agli altri atti di gara». In realtà, si tratta di verificare cosa accadrà nell'applicazione pratica e soprattutto nel caso in cui gli operatori possano innestare il dubbio (con correlata censura) che la correzione postuma (rispetto alla presentazione dell'offerta) concreti in realtà una modifica sostanziale e tale da determinare l'esclusione. ■

Codice appalti, dalla nomina ai requisiti (più morbidi): tutte le novità per i Rup

Dal primo luglio cesseranno di avere validità le linee guida n.3 dell'Anac: attività e compiti del Rup saranno regolati dall'Allegato I.2 del Dlgs 36/2023



di **Stefano Usai**

Il primo luglio 2023, data di efficacia del nuovo codice degli appalti, segnerà il superamento dell'esperienza delle linee guida dell'Anac. Superamento, quindi, che coinvolgerà anche le linee guida n. 3 che dispongono in tema di nomina, requisiti e compiti del Rup.

Aspetti declinati ora nell'allegato I.2 rubricato, semplicemente, «attività del Rup». Allegato, e quindi autentiche norme giuridiche, che disporrà in tema di requisiti e compiti «del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

La nomina

L'allegato I.2 conferma che il Rup (nella sua nuova configurazione in termini di responsabile del progetto e non di mero responsabile di procedimento ex lege 241/90) deve essere un dipendente di ruolo. Nell'ultimo passaggio del codice in Consiglio dei ministri sono state apportate rilevanti modifiche sul tema, in particolare, nel comma 1 dell'articolo 15 del Dlgs 36/2023 (che disciplina la figura del Rup). La nuova formulazione del primo comma rimette alla stazione appaltante la nomina (nel testo ante approvazione, invece,

la nomina veniva rimessa all'atto formale di competenza del titolare del potere di spesa). In particolare si chiarisce, anche, che il Rup può essere un dipendente a tempo determinato (come da più parti si richiedeva anche in relazione agli appalti Pnrr). Altra modifica dell'ultim'ora, rispetto allo schema approvato in prima battuta dal governo lo scorso dicembre, riguarda anche i responsabili di fase che ante approvazione finale potevano essere nominati su richiesta del Rup. La nuova formulazione rimette, anche questa prerogativa, in modo asettico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

Nell'allegato tecnico – adeguato alle modifiche appena riportate – si precisa, come già accadeva nelle linee guida, che il Rup non deve essere necessariamente un dirigente, deve avere adeguata competenza rispetto all'intervento di cui si dovrà occupare. In caso di carenza di organico e/o nomina di soggetto senza requisiti si potrà procedere con il supporto esterno (appalto di servizi) o con l'utilizzo di una apposita struttura di supporto operando "l'avvalimento" dei requisiti. In questo documento, non si ripete l'affermazione per cui il Rup «è un pubblico ufficiale», chiaramente pleonastica; si sottolinea comunque, che l'ufficio non può essere rifiutato.

Tra le novità, per quanto concerne la nomina, la precisazione – forse superflua –, che in caso di mancata nomina, il ruolo in parola è svolto dal dirigente/responsabile del servizio (come già prevede la legge 241/90 e affermato anche in giurisprudenza) e, come detto, la previsione della nomina di responsabili di fase, per la progettazione/programmazione ed esecuzione del contratto, e per la fase amministrativa..

I requisiti

Sui requisiti, rispetto alle linee guida n. 3 dell'Anac, si registra un approccio di mi-

nor rigore nel senso che, normalmente, il titolo richiesto è il diploma (salvo che per appalti di maggior complessità) e l'esperienza richiesta risulta effettivamente, si potrebbe dire, quella minima indispensabile. Ad esempio per i lavori, si precisa che l'esperienza deve essere di:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

Nelle linee guida n. 3, oltre ad individuare ben 4 situazioni differenti (la prima appalti di lavori per importo fino ai 150mila euro oggi non più prevista nell'allegato I.2) si prevede anche la laurea.

Stesso ragionamento, semplificando, anche per beni e servizi, nell'articolo 6 dell'allegato oltre a ribadire la necessità di un titolo adeguato (laurea per gli appalti di maggiore complessità e importo) richiede una esperienza minima.

In particolare:

- a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

I compiti

Sulla definizione dei compiti si registra una "riscrittura" abbastanza chiara e coordinata con la distinzione tra i compiti "comuni" a tutte le fasi dell'attività, compiti relativi alla fase dell'affidamento ed i compiti relativi all'esecuzione del contratto (in gran parte con conferme di quanto oggi già previsto sia nelle linee guida) a cui viene anche dedicato specifico allegato I. 14 (che

riproduce compiti già specificati nel Dpr 207/2010 e nel Dm 49/2018).

In relazione ai compiti comuni, accanto alla tradizionale funzione propositiva, ribadita, in tema di attività propedeutica ad esempio per i lavori, compresa la programmazione, la novità di maggior rilievo è che il Rup non proporrà più i sistemi di affidamento, criteri di aggiudicazione e tipologia del contratto (come oggi si legge nelle linee guida n. 3) ma è chiamato a «decidere» le procedure, i criteri e il tipo di contratto. Si tratta di una sottolineatura che deve essere “intermediata” soprattutto negli enti locali nel caso in cui il Rup non coincida con il soggetto titolare del potere di spesa (dirigente/responsabile del servizio). È ovvio che non avendo i poteri a valenza esterna l’attività sarà comunque di tipo propositivo. Si tratterebbe di comprendere se il mutamento del verbo (da propone a decide) abbia una maggiore intensità soprattutto per il dirigente/responsabile del servizio che non concordi sulle soluzioni tecniche prospettate dal Rup. È bene annotare, comunque, che la legge 241/90 (art. 6, comma 1, lett. e) contiene la classica norma di chiusura prevedendo che se il responsabile di servizio non concorda deve motivare le ragioni del dissenso. Questo per una ovvia tutela del Rup (e del responsabile del procedimento).

Altra novità è costituita dal fatto che, in caso di nomina del responsabile per la fase amministrativa, il Cig deve essere acquisito da quest’ultimo e non dal Rup. Si tratta di una previsione che, stante gli adempimenti connessi e potenziali sanzioni richiesti in relazione al Cig, potrebbe condizionare la richiesta del responsabile di fase anche quando non realmente necessario.

Tra le principali novità, la previsione secon-

do cui il Rup «è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190» non deve pertanto solo trasmettere i dati al responsabile interessato. Ogni sezione relativa ai compiti, inoltre, si completa di una inedita clausola di chiusura che segnala come «Il Rup esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti».

Maggior chiarezza emerge anche in relazione alla competenza sulla verifica della documentazione amministrativa – salvo che sia nominato il responsabile di fase amministrativa o esista un ufficio costituito ad hoc -, e sulle verifiche delle congruità dell’offerta (nel caso di aggiudicazione al minor prezzo procederà direttamente con le verifiche). Non vi saranno più dubbi, pertanto, sulla competenza del Rup che «organizza» e gestisce i procedimenti ed adotta le decisioni conseguenti. Viene confermata la competenza del Rup sul sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta che potrà organizzare, coinvolgendo anche la commissione di gara, nel caso di necessità.

La novità è la previsione secondo cui il Rup esclude gli operatori.

Tale affermazione oggi risultava confermata dalla giurisprudenza e prevista nei bandi tipo. Da notare che, in modo forse superfluo l’allegato chiarisce che il Rup adotta i provvedimenti finali della procedura solo se dispone della competenza (ovvero dispone dei poteri a valenza esterna).

Per la fase dell’esecuzione, in sostanza, si ribadiscono i compiti già noti. ■

Codice appalti, incentivo per funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto

Ampliate le attività svolte dai dipendenti pubblici per le quali occorre erogarlo



di **Arturo Bianco**

Le amministrazioni pubbliche possono corrispondere l'incentivo alle funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto, e non più solo in caso di appalto tramite gara. Si estendono le attività svolte dai dipendenti pubblici per le quali occorre erogare questo incentivo. I dipendenti hanno la possibilità di arrivare nel corso dell'anno fino al 100% del proprio trattamento economico individuale; sono individuate in modo preciso le attività incentivate con la quota di questo compenso che non viene ripartito tra i dipendenti. Sono queste le principali novità dettate dall'ar-

ticolo 45 del Dlgs 36/2023, il nuovo codice degli appalti in tema di incentivazione alle funzioni tecniche. Questa disposizione prende il posto degli incentivi per le funzioni tecniche, quindi con una significativa modifica terminologica, disciplinati dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016. Si deve subito segnalare che tutte le amministrazioni sono impegnate a darsi le norme per la ripartizione di questi compensi entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del codice.

La prima e più rilevante novità è contenuta nel comma 1: viene superato il vincolo

della gara come condizione indispensabile per potere dare corso a questa erogazione, per cui l'incentivazione può essere corrisposta anche nel caso di affidamenti diretti. Continua a essere invece necessario che questi oneri debbano essere previsti nel quadro economico. La disposizione stabilisce inoltre che le amministrazioni possano prevedere forme diverse di compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

Vengono ampliate le attività per le quali è prevista questa incentivazione. Segnaliamo, in particolare, la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica; nonché di quello esecutivo; il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; la predisposizione dei documenti di gara; il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

La disposizione conferma il tetto di questi compensi nel 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente. Per queste due ultime tipologie di appalti continua ad essere richiesta la nomina del direttore dell'esecuzione.

Si conferma che alla incentivazione del

personale, compresi i collaboratori, è destinato lo 80% delle risorse previste dall'ente, somma che si riduce in caso di ritardi o aumenti dei costi ingiustificati.

Viene previsto che questo compenso sia corrisposto dal dirigente o dal responsabile negli enti privi di dirigenti o da altra figura individuata dall'ente, che deve sentire il Rup. Il tetto di questi incentivi è portato all'intero trattamento economico annuo lordo percepito e non più al 50%, come nel precedente testo. Questo tetto agli incentivi è inoltre aumentato del 15% nelle «amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto».

La restante quota del 20% del totale destinato alla incentivazione è destinata in modo più preciso ed analitico rispetto alle regole dettate dal Dlgs 50/2016; si segnalano in particolare gli acquisti connessi a progetti di innovazione, alla formazione digitale dei dipendenti, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche. Viene infine confermato che fino al 25% dell'importo vada destinato al finanziamento del personale impegnato nelle attività della centrale di committenza. ■

Superbonus e cessioni, remissione in bonis fuori dallo spalmacrediti

Il nuovo calendario è sfavorevole: la trasmissione ritardata delle opzioni dopo il 31 marzo comporterà l'esclusione dall'allungamento delle rate residue



di **Giorgio Gavelli**

Le comunicazioni di opzione per la cessione dei crediti o lo sconto in fattura trasmesse all'agenzia delle Entrate (relativamente a superbonus, bonus barriere architettoniche o sismabonus) a partire dal 1° aprile scorso, anche fruendo della cosiddetta "remissione in bonis", non sembrano permettere al cessionario/fornitore (e ai successivi acquirenti del credito) la possibilità di ripartire le varie rate (o le singole quote residue) in dieci anni, in base all'articolo 9, comma 4 del DL n. 176/2022, nella versione appena riformulata. Questa conclusione deriva dal testo della disposizione, che fa

riferimento ai «crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati» e dal testo dell'articolo 2 del provvedimento n. 132123/2023 del 18 aprile scorso, secondo il quale la ripartizione riguarda:

- 1) per i crediti superbonus, quelli inseriti nelle comunicazioni trasmesse entro il 31 ottobre 2022 (relativamente alle rate degli anni 2022 e seguenti), nonché nelle comunicazioni trasmesse dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 (rate anni 2023 e seguenti);
- 2) per i crediti da bonus barriere e sismabo-

nus, quelli inseriti nelle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023 (ma solo per le rate degli anni 2023 e seguenti).

Questa distinzione dovrebbe essere il frutto della diversa decorrenza delle disposizioni, dal momento che l'originario testo dell'articolo 9 del DL n. 176/2022 riguardava solo il superbonus e le comunicazioni trasmesse entro il 31 ottobre scorso, mentre la conversione in legge del DL n. 11/2023 estende (ma senza effetto sulle rate 2022 ormai scadute) la facoltà di ripartire in dieci anni anche ai crediti da bonus barriera e sismabonus derivanti da comunicazioni trasmesse entro il mese di marzo 2023. La "remissione in bonis" applicata alla comunicazione di opzione (sia nella "versione classica" di cui alla circolare n. 33/2022, sia in quella "speciale" introdotta - solo per il 2023 - dall'articolo 2-quinquies del DL n. 11/2023 convertito), comportando una trasmissione dopo il 31 marzo 2023, non sembra quindi (almeno letteralmente) poter consentire al

cessionario/fornitore (né ai successivi cessionari) di poter allungare la durata residua delle rate di credito. Con un effetto negativo che contrasta con il carattere "sanante" dell'istituto della remissione.

Questa facoltà - va sottolineato - non va confusa con quella consentita al solo primo beneficiario del bonus dal nuovo comma 8-quinquies dell'articolo 119 del DL n. 34/2022, la quale, solo per le spese sostenute nel 2022 e solo per il superbonus consente la "spalmatura" in dieci anni della detrazione (e non del credito d'imposta).

Mentre l'opzione dei fornitori/cessionari viene esercitata con la comunicazione introdotta dal provvedimento del 18 aprile scorso (a partire dal 2 maggio prossimo, o dal 3 luglio se tramite intermediario), quella del contribuente va esercitata nella dichiarazione dei redditi 2023 (da presentarsi nel 2024), dopo aver evitato l'indicazione della prima rata nel modello Redditi 2023 relativo al 2022. ■

Superbonus in 10 anni per banche e imprese: le Entrate definiscono le regole

Lo spalmacrediti diventa realtà: chance per 10 miliardi di crediti del settore edile



di **Giuseppe Latour e Giovanni Parente**

Lo spalmacrediti diventa realtà. Dopo le modifiche inserite nella legge di conversione del decreto Cessioni (DI n. 11/2023), lo strumento disegnato per la prima volta dal decreto Aiuti quater (DI n. 176/2022) da ieri è pienamente operativo. O, più, esattamente lo sarà dal prossimo 2 maggio, quando sarà possibile comunicare le opzioni tramite la piattaforma delle Entrate; dal 3 luglio, invece, sarà possibile procedere tramite gli intermediari abilitati. È la novità contenuta nel provvedimento firmato dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Un provvedimento

che, di fatto, dà ai titolari dei crediti di imposta la chance di riportare in avanti le quote di sconti fiscali che non riescono a utilizzare negli F24. Questa possibilità - va sottolineato subito - interesserà probabilmente più le imprese che gli istituti di credito. Le banche, infatti, hanno già calendarizzato l'utilizzo dei crediti acquistati nei mesi scorsi: per loro l'allungamento dei tempi potrebbe essere solo un'alternativa di emergenza. Le imprese di costruzioni che hanno effettuato gli sconti in fattura, invece, si sono trovate con crediti che non sono riuscite a utilizzare e nemmeno a cedere (a causa del

blocco del mercato). Allungare i tempi di utilizzo degli sconti, in molte situazioni, potrebbe essere l'unico modo di non perdere soldi. Secondo le Entrate (si veda il grafico in pagina) le imprese di costruzioni hanno in pancia, per le annualità che vanno dal 2023 al 2026, circa dieci miliardi di crediti da compensare. Una cifra monstre che potrebbe essere utile spalmare sulle annualità successive.

Per fare questo, l'Agenzia mette a disposizione uno strumento estremamente flessibile. La quota residua di ciascuna rata annuale può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo; l'utilizzo delle dieci rate scatterà dall'anno successivo a quello della rata originaria. Ad esempio, per una rata 2022 si parte con dieci rate dal 2023. In caso di crediti per i quali sono state già utilizzate due annualità, questo allungamento consentirà di fatto di arrivare a dodici anni totali.

La scelta è irrevocabile e la comunicazione non potrà essere rettificata o annullata. In compenso, però, su ogni rata si potranno esercitare più opzioni durante l'anno. Prendiamo una rata 2023 di sismabonus pari a 100 euro. Il contribuente ipotizza di avere una capienza fiscale fino a 60 euro e, quindi, comunica l'opzione su dieci anni per i 40 euro restanti. Poi, però, si rende conto di non riuscire a utilizzare per intero i 60 euro. A quel punto, sull'importo residuo

non compensato, potrà fare una seconda comunicazione per evitare perdite. In alternativa, come suggerisce anche l'Agenzia, potrà semplicemente «attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare di ripartirli nei successivi dieci anni».

Queste nuove rate, però, non saranno ulteriormente cedibili in nessun caso.

E non potranno neppure essere nuovamente spalmate o richieste a rimborso. In sostanza, una volta allungati i tempi, resta solo la strada dell'F24.

Lo spalmacrediti è stato oggetto di due diversi interventi normativi. Questo ha prodotto un doppio regime temporale, che il provvedimento disciplina e schematizza così: l'opzione potrà riguardare rate di crediti riferite agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni, relative al superbondus, per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022. Ci si potrà, invece, riferire agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbondus, e per le comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e al bonus barriere architettoniche. Bisogna ricordare, infatti, che il decreto cessioni ha esteso il meccanismo anche a queste due agevolazioni. ■

Superbonus, a marzo 4,2 miliardi: la scadenza del 31 traina i lavori

Corsa ad effettuare i bonifici per le unità unifamiliari. Bene i lavori in condominio



di **Giuseppe Latour**

Effetto villette, ma non solo. Se febbraio 2023 è stato il mese della riscossa di un'agevolazione che, fino a poche settimane prima, sembrava praticamente morta, marzo è il mese che conferma quella tendenza e che, anzi, fa segnare una nuova fiammata degli investimenti. Sono, infatti, più di 4,2 i miliardi ammessi a detrazione, secondo l'ultima rilevazione pubblicata da Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile che monitora le detrazioni legate all'efficienza energetica. È il dato più alto dallo scorso dicembre, quando il mercato

viaggiava a un ritmo di circa 4,4 miliardi. Ed è un dato che sarebbe stato elevato anche durante la corsa del 2022. I motivi sono almeno due. Da un lato continua l'ottimo andamento dei condomini, che sfiorano i 2,7 miliardi (a febbraio erano 2,3 miliardi, a gennaio 1,7 miliardi). Già nei primi mesi del 2023 è risultato chiaro che il maxi sconto è, ormai, sempre meno trainato dai lavori su villette e case unifamiliari.

Dall'altro lato, però, proprio le villette danno una spinta importante, anche se anomala. Bisogna ricordare, infatti, che il 31

marzo era fissata la scadenza per effettuare i bonifici relativi alle spese su villette e abitazioni unifamiliari con avanzamento pari ad almeno il 30% al 30 settembre 2022. Questa scadenza (si veda anche l'altro articolo in pagina) nel frattempo è stata prorogata al 30 settembre 2023. Evidentemente, però, in molti si sono comunque attrezzati per accelerare e chiudere le spese entro il vecchio termine.

Così, gli edifici unifamiliari totalizzano quasi 1,184 miliardi di euro. Rispetto al mese precedente, quando questo numero superava di poco i 700 milioni, la differenza è di quasi mezzo miliardo in più. Discorso molto simile per le unità indipendenti, che valgono a marzo 383 milioni, con un incremento di 111 milioni rispetto al mese scorso. Queste voci, paragonate con gli andamenti del 2022, sono alte, ma comunque lontane dai picchi più elevati: l'anno scorso le unifamiliari andavano al ritmo di 1,5 miliardi al mese, mentre le unità indipendenti a poco meno di 600 milioni. Gli investimenti condominiali, invece, toccano con quasi 2,7 miliar-

di vette raggiunte poche volte prima.

La media del 2022 degli investimenti condominiali era molto sotto questa soglia: 1,7 miliardi. E, addirittura, il dato dell'ultimo mese è di poco superiore a quello (altissimo) di dicembre 2022. Anche una prospettiva più generale conferma questo andamento. Il totale degli investimenti ammessi a detrazione, infatti, sfiora i 73 miliardi (72,751 miliardi), le detrazioni prodotte sono 80 miliardi, gli investimenti conclusi sono 58 miliardi per quasi 64 miliardi di detrazioni totali prodotte. I nuovi cantieri asseverati a marzo sono quasi 19mila (18.851): un numero sul quale, ancora una volta, pesano in positivo unifamiliari e unità indipendenti.

Il motore del superbonus, insomma, non si è spento di colpo, per effetto degli interventi del Governo che lo hanno depotenziato, a partire dalla fine del 2022.

L'onda lunga delle commesse accumulate nel corso dei mesi rende la maxi agevolazione ancora parecchio vitale. Anche se la tenuta di questi numeri andrà, poi, verificata nel corso dei mesi. ■

Certificazione SOA e Super sismabonus: linee interpretative

Con un interessante documento la "Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28.2.2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate" ha espresso il proprio orientamento sull'interpretazione della norma che nel 2022 ha imposto alle imprese appaltatrici di interventi oggetto del Superbonus o di altre detrazioni edilizio - energetiche di essere munite, a partire dall'1.1.2023, della certificazione SOA



di **Stefano Baruzzi**

Nel (discutibilissimo) silenzio serbato sul tema, da quasi un anno, dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri soggetti istituzionali competenti, in modo diretto o indiretto, nella materia deve essere salutato con favore il fatto che la "Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 58 del 28 febbraio 2017 e delle linee guida ad esso allegate" (la "Commissione") si sia espressa con il parere n. 1 del febbraio 2023 (il "Parere") sulla interpretazione da dare alla delicata norma che ha imposto l'obbligo della certificazione SOA, a far data dall'1 gennaio 2023, per i lavori di

elevato importo (oltre € 516.000) interessati al Superbonus e alle altre detrazioni edilizio - energetiche (incluse quelle antisismiche) di cui agli artt. 119 (Superbonus) e 121 (tutti i bonus sinteticamente richiamati) del D.L. "Rilancio" 34/2020.

L'art. 10 bis, D.L. 21/2022

La norma di legge in commento è stata introdotta dall'art. 10 bis del D.L. 21 del 21 marzo 2022 (articolo introdotto dalla Legge di conversione 51 del 20 maggio 2022) e dispone quanto segue:

• Ai fini del riconoscimento degli incentivi

fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'art. 119 ovvero dall'art. 121, c. 2, del citato D.L. n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'art. 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 (...) l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, c. 2 (...), è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici (...).

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del c. 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'art. 84 del codice dei contratti pubblici (...) all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'art. 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La portata dell'art. 10 bis secondo la Commissione

Ai fini di quanto esposto dal Parere è opportuno ricordare preliminarmente, in estrema sintesi, che l'art. 84 del codice dei contratti pubblici dispone che "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione (...) mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. (...)", che "Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori" e che "La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel regolamento (...)".

Come evidenziato dal Parere, la norma ha inteso fornire uno strumento di garanzia sul fatto che lavori (di elevato importo: oltre € 516.000) ammessi a fruire di importantissimi benefici fiscali siano affidati a imprese davvero idonee e affidabili, per competenza ed esperienza.

Il "cuore" del recente Parere è rinvenibile nell'interpretazione secondo cui il riferimento all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici

(D.Lgs. 50/2016) costituisca un "semplice" rinvio formale ad una disposizione che individua il funzionamento degli organismi di attestazione e non abbia lo scopo di replicare, nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizio-energetici, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì di "garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell'impresa".

In tale ottica, i requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione, da parte dell'impresa esecutrice, di essere in possesso della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire.

Pertanto, il committente non sarà tenuto ad effettuare lo scorporo delle lavorazioni contrattuali o ad identificare la categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l'impresa deve dimostrare il possesso.

Quanto all'individuazione della "occorrente" qualificazione SOA il Parere ritiene possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall'ANAC (Deliberazione n. 681/2019 e relativi richiami) secondo cui, ai fini della qualificazione dell'impresa, non è necessaria un'esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l'effettivo possesso, da parte dell'impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l'ottenimento dell'attestato di qualificazione, dal che discenderebbe che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi le seguenti categorie SOA: OG1 (Edifici civili e industriali); OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela); OG11 (impianti tecnologici); OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi); OS21

(Opere strutturali speciali); OS28 (impianti termici e di condizionamento).

"Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, non sarà necessario l'esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica".

La casistica temporale prevista dall'art. 10 bis

Molto utile sul piano pratico risulta anche l'ultima parte del Parere, che analizza e schematizza le casistiche applicative dell'art. 10 bis in funzione alle tempistiche, come di seguito riportato.

Ai fini dell'applicazione temporale della norma si devono così distinguere le seguenti ipotesi:

- a) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli artt. 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i lavori sono terminati entro il 31.12.2022;
- b) per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli artt. 119 e 121 superiori a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21.5.2022 i cui lavori sono proseguiti oltre il 31.12.2022, le imprese esecutrici, dal 1.1.2023 devono: dimostrare il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell'art. 84; oppure, solo dal 1.1.2023 al 30.6.2023, dimostrare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della certificazione.

Dall'1.7.2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA a pena del mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.

c) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli artt. 119 e 121 superiori a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1.1.2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell'affidamento dei lavori:

dimostrare il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell'art. 84; oppure, solo dal 1.1.2023 al 30.6.2023, dimostrare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione.

Anche in questa ipotesi, dal 1.7.2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.

d) per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli artt. 119 e 121 superiori a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1.7.2023, l'esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA.

Le misure recate dall'art. 10-bis in commento non si applicano nei seguenti casi:

- contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione al 21.5.2022;
- contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al 21.5.2022, ma la cui sottoscrizione sia anteriore al 21.5.2022.

Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scam-

bio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità simili che risultino tracciabili. Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l'importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023.

Conclusioni

Come premesso, il Parere della Commissione offre un utile apporto interpretativo alle imprese e ai professionisti, basato su considerazioni a nostro avviso condivisibili. Spiace rilevare, peraltro, che - in relazione alle conseguenze di carattere fiscale che da una non corretta applicazione (e, prima ancora, da una non corretta interpretazione) della disposizione in commento - l'Agenzia delle Entrate, promuovendo il necessario concerto con i Ministeri competenti, ad oggi non abbia ritenuto opportuno e corretto - nei confronti dei professionisti e degli operatori - di fornire indicazioni sull'interpretazione che le istituzioni danno alla delicata disposizione di cui trattasi, non solo per offrire maggiore affidamento agli interessati, ma anche per dare tempestive indicazioni agli uffici locali della stessa Agenzia per l'adozione di una linea di comportamento nei controlli unitaria e univoca, a beneficio di tutti. ■

Bonus casa, errore nell'acconto? Così si salva lo sconto in fattura

Le condizioni da rispettare: lo sconto totale sia indicato nel documento di saldo e il committente non abbia detratto il pagamento effettuato inizialmente



di **Luca De Stefani**

La riapertura da parte di alcuni istituti di credito all'acquisto dei crediti dei bonus edili, in alcuni casi limitatamente ai casi di crediti acquisiti dai fornitori tramite lo «sconto in fattura», è un sospiro di sollievo per queste imprese che, avendo sottoscritto, mesi fa, con un mercato dei crediti super attivo, i contratti per l'effettuazione dei lavori, «pagata», totalmente o in parte, tramite il trasferimento del bonus edile, sono obbligate contrattualmente (cioè civilisticamente) a rispettare questa condizione e fiscalmente a non modificare, per la fattura emessa a fine lavori, il metodo di paga-

mento iniziato nella fattura di acconto con lo «sconto in fattura».

Si pensi al caso:

- di una fattura di acconto con lo «sconto», magari emessa a inizio del 2022, con il relativo credito d'imposta già trasferito alle banche in quel periodo, in cui vi era molta richiesta per questi crediti;
- della fattura di saldo da emettersi ora, con le difficoltà a trovare un primo cessionario disposto ad acquistare questo secondo credito. In questo caso, il fornitore del bene o l'esecutore del servizio agevolati con i bonus edili è obbligato, non solo civilisticamente, ma

anche fiscalmente ad accettare lo «sconto in fattura» anche per la fattura di saldo. Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, se lo «sconto in fattura» è concordato con il fornitore, questa opzione deve essere applicata su tutte le fatture emesse tra le parti. Il chiarimento è contenuto nella nota 18 a pagina 10 della circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, riferita al bonus casa del 50%, ma applicabile anche al superbonus.

Errore nella fattura di acconto corretto in quella di saldo

In coerenza con questa interpretazione, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che lo «sconto in fattura» su tutto l'importo dell'intervento contrattualmente pattuito è possibile anche se manca la sua indicazione nella fattura di acconto, a patto che lo «sconto» complessivo sia indicato nella fattura di saldo e il committente non abbia detratto il pagamento effettuato della fattura di acconto (risposte del 3 marzo 2023, n. 238 e dell'8 marzo 2023, n. 247).

Il caso trattato dalle Entrate era relativo a un fornitore per un intervento agevolato con il bonus casa del 50% («corrispettivo pattuito» di 10.000 euro, Iva compresa, e bonus di 5.000 euro), per il quale è stata emessa:

- una prima fattura di acconto, erroneamente senza indicare lo «sconto in fattura», che era stata pagata per intero (ad esempio, 3.000 euro, Iva compresa);
- una fattura a saldo, nell'esempio, di 7.000 euro, con l'indicazione dello «sconto in fat-

tura» pari al 50%, non su 7.000 euro, ma sull'«intero corrispettivo pattuito», cioè su 10.000 euro («sconto» indicato nella fattura di saldo pari a 5.000 euro, cioè 50% di 10.000 euro); il contribuente ha pagato la seconda fattura solo 2.000 euro (7.000 - 5.000).

Secondo l'agenzia delle Entrate, anche in questo caso, è possibile inviare la comunicazione dell'opzione per lo «sconto in fattura» per il «50% del valore dell'intervento» complessivo, quindi, nel nostro esempio, per 5.000 euro.

Nonostante l'errore della fattura di acconto, infatti, sembrano, comunque, ricorrere gli altri presupposti per lo «sconto in fattura», in quanto:

- lo «sconto» è stato concordato contrattualmente;
- il contratto disciplina le modalità di fatturazione e le somme effettivamente pagate;
- tutte e due le fatture richiamano il progetto indicato nel contratto e i dati di riferimento dell'immobile destinatario dell'intervento;
- lo «sconto» praticato corrisponde alla detrazione di legge ammessa per l'intervento effettuato;
- nella fattura a saldo è stato «indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo «sconto» spettante, nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto»;
- il committente non ha fruito della detrazione del bonus casa, pari al 50% dell'importo indicato nella fattura di acconto, nel modello Redditi o 730, né lo ha ceduto a terzi. ■

Abusi, l'ordinanza di demolizione non deve essere motivata

Tar Lazio: bocciato il ricorso puntato sul fatto che il Comune non avesse giustificato il provvedimento in maniera approfondita



di **Davide Madeddu**

In caso di un'opera realizzata abusivamente, l'ordinanza di demolizione (che ha natura cautelare per garantire la conservazione dei luoghi) non ha bisogno di essere motivata in quanto l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva. È uno dei motivi con cui il Tar del Lazio ha respinto, con la sentenza 5236/2023 l'istanza di un ricorrente contro l'ordinanza di demolizione del Comune di Rocca di Papa di un piano abusivo (11 metri per 19 con altezza da 2,30 a 3,30 costruito con blocchetti) sopra un edificio già esistente. Quindi il ricorso con diversi

motivi tra i quali quello con cui si sosteneva che si trattava di un'opera di risanamento e che il Comune non aveva motivato in maniera approfondita l'ordinanza.

Tra le motivazioni del ricorso, pur ricordando che l'edificio ricade in area vincolata, il ricorrente ha evidenziato che l'amministrazione aveva già rilasciato la concessione in sanatoria per l'edificio preesistente. Per i giudici in caso di costruzioni realizzate in presenza di vincoli, preventivamente devono essere richiesti i nulla osta alle autorità preposte alla tutela.

«Quanto, poi, al titolo edilizio necessario

per la realizzazione di un piano in sopraelevazione su quello preesistente, destinato ad aumentare in modo permanente l'alterazione dello stato dei luoghi con aumento della cubatura destinata a uso abitativo - sottolineano i giudici -, è indubitabile la necessità del permesso di costruire, con conseguente necessità di ingiungere la demolizione per il caso in cui il manufatto ne sia sprovvisto, come avvenuto nel caso di specie».

Per i giudici, la tesi secondo cui si sarebbe realizzato «un semplice restauro conservativo, è infatti destinata a scontrarsi frontalmente con le risultanze del sopralluogo effettuato da cui è emersa la realizzazione di una sopraelevazione che non può essere qualificata come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, ma deve essere considerata come una nuova costruzione, che avrebbe dovuto essere preceduta, pertanto, dal rilascio del permesso di costruire». I giudici sottolineano anche un altro aspetto che riguarda ciò che avviene quando viene accertata l'assenza di titolo edilizio. «L'ordine di sospensione dei lavori ha natura cautelare ed è volto a

garantire la conservazione dei luoghi, impedendo l'ulteriore aggravio del danno urbanistico nelle more della adozione di ulteriori provvedimenti».

Il ricorrente solleva l'eccezione di carenza di motivazione perché l'amministrazione «avrebbe dovuto non solo indicare i presupposti di fatto e di diritto legittimanti la demolizione, ma anche dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione dell'intervento». Tesi che per i giudici non ha pregio perché «l'ordinanza di demolizione è rigidamente ancorata ai predeterminati presupposti in fatto e in diritto, al ricorrere dei quali va dunque emessa, senza che sia necessaria alcuna specifica motivazione, in quanto l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva». Quindi: «L'esercizio del potere repressivo delle opere abusive realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l'indicazione delle norme a fondamento del potere esercitato), dalla stessa descrizione dell'abuso». ■

Altezza massima, l'edificio «circostante» può essere distante anche 200 metri

Il Consiglio di Stato interpreta in maniera estensiva il parametro indicato dal Dm 1444 (articolo 8, comma 2) indicando un modo di procedere nella valutazione



di **Massimo Frontera**

Quali edifici vanno considerati ai fini del non superamento dell'altezza di una nuova costruzione rispetto ai vicini edifici preesistenti? Il Consiglio di Stato offre una risposta che tiene insieme il dettato normativo - l'articolo 8, comma 2 del Dm 1444 -, la lingua italiana e una discrezionalità assistita da una certa dose di buon senso. Il ragionamento viene spiegato nella recente pronuncia n. 3115/2023 pubblicata lo scorso 27 marzo relativa a una controversia su una nuova costruzione in una zona B di un comune lombardo. Si parte naturalmente dalla norma, che fa riferimento all'altezza

da mettere in relazione agli edifici preesistenti e «circostanti». Definizione, quest'ultima, che - osservano i giudici della Quarta Sezione - include, ma non coincide, con gli edifici confinanti. Pertanto, posto che il confronto va fatto con gli edifici intorno alla costruzione in questione, i giudici ritengono che lo sguardo vada ampliato all'area circostante.

Ma quanto bisogna allargare lo sguardo? Più che una risposta, i giudici suggeriscono un modo di procedere, a partire dal caso specifico oggetto di giudizio. «Si ritiene - si

legge nella sentenza - che possano fungere da parametro ex art. 8 d.m. n.1444/1968 le costruzioni (almeno tre), di altezza pari o superiore a quella di 12 metri, che, sebbene non confinanti con il terreno interessato dall'erigendo edificio, insistano nell'area circostante, comunque circoscritta e non eccessivamente estesa». «Invero - si precisa meglio - a circa 200 metri dalla palazzina oggetto di contestazione, o comunque ad una distanza inferiore, insistono edifici che raggiungono anche i 14 metri di altezza, come si evince dalla documentazione versata in atti in primo grado sia dalla società intimata in data 20 luglio 2015 che dal comune resistente in data 8 gennaio 2016 (con riferimento a quest'ultima, in particolare dalla

riproduzione fotografica dell'inquadramento territoriale con vista aerea, che rappresenta chiaramente la vicinanza degli edifici con altezza simile a quella dell'immobile in esame)».

In conclusione, Palazzo Spada spiega - nella glossa che segnala la sentenza pubblicata sul sito - che il dettato normativo relativo agli «edifici circostanti» debba leggersi, oltre che in riferimento agli edifici confinanti, anche in riferimento a quelli che «si trovano in un rapporto di ragionevole prossimità con il sedime oggetto del titolo edilizio, con il limite che il giudizio di comparazione non può estendersi all'intera zona o fascia territoriale o comparto nel cui ambito il sedime è ubicato». ■

Permesso di costruire, richiesta di proroga sempre prima della scadenza

Palazzo Spada: l'annullamento della proroga a una concessione si qualifica come decadenza del titolo edilizio nonché esercizio del potere di autotutela sulla previa concessione della proroga stessa



di **Massimo Frontera**

L'annullamento dell'atto con il quale il comune ha concesso una proroga a una concessione edilizia precedentemente rilasciata «deve essere qualificato - tenuto conto del contenuto del potere in concreto esercitato dal comune - come decadenza del titolo edilizio, ai sensi dell'art. 15 t.u. edilizia, nonché quale esercizio del potere di autotutela sulla pregressa concessione della proroga dei termini». Lo afferma il Consiglio di Stato nella recente pronuncia n. 2757/2023 pubblicata il 16 marzo scorso con la quale ha respinto l'appello di un proprietario di un terreno in un comune della

provincia di Latina. La vicenda, come ricostruita da Palazzo Spada e dal Tar Latina (n.788/2015), riguarda un intervento per il quale è stata prima chiesta e ottenuta una concessione edilizia, e successivamente chiesta e ottenuta una proroga, per consentire di ultimare i lavori.

Dopo la concessione della proroga, un controllo effettuato nel marzo del 2009 dai Carabinieri ha rivelato che i lavori che sarebbero dovuti partire entro il 28 dicembre 2022 non erano mai iniziati. Il comune ha pertanto annullato il provvedimento.

Sia il ricorso al Tar Lazio (Latina), sia l'ap-

pello a Palazzo Spada sono stati respinti. I giudici della Quarta sezione del Consiglio di Stato hanno ricordato che «la richiesta di proroga del termine di un permesso di costruire deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi; la presentazione della richiesta di proroga è infatti funzionale ad evidenziare la sussistenza e la perduranza dell'interesse del privato alla realizzazione dell'intervento programmato, sia nei rapporti con l'Amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di *vicinitas*, potrebbero avere

un qualche interesse ad opporsi all'altrui iniziativa edificatoria».

Nel caso specifico, concludono i giudici, la concessione edilizia inizialmente rilasciata deve considerarsi decaduta «considerato che, a tal fine, la presentazione di tale istanza (20 maggio 2005) avveniva in un momento di gran lunga successivo alla scadenza del termine per l'avvio dei lavori (28 dicembre 2002)». Peraltro, dagli atti emerge che il nulla osta idrogeologico è stato chiesto il 25 maggio 2005 (cinque giorni dopo la richiesta di proroga della concessione) e l'istanza per il nulla osta sismico è stato chiesto il 28 aprile 2009 (e rilasciato il successivo 6 giugno 2009). ■

Progettazione, accelera nel 2023 il boom dei concorsi

Nel primo trimestre 2023 le competizioni di progettazione e di idee censite dall'Oice sono state 267 contro le 21 del 2022



di **Massimo Frontera**

Nel primo trimestre dell'anno i concorsi di progettazione - e in misura minore - quelli di idee hanno fatto segnare una ulteriore accelerazione rispetto al boom che già aveva caratterizzato l'intero 2022, a confronto con l'anno prima. Tra gennaio e marzo di quest'anno - secondo quanto si legge nell'ultimo bollettino dell'Oice - sono stati pubblicati complessivamente 267 concorsi, di progettazione e di idee, pari a un incremento record del 1.171,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il valore complessivo dei premi è stato di 66,2 milioni di euro, pari a un incremento che sfiora il mille

per cento (esattamente +990,7%) rispetto al primo trimestre 2022. L'accelerazione ha fatto sì che la quota dei concorsi sul totale delle gare pubblicate nel primo trimestre 2023 sia arrivata a pesare per il 21,6% sul numero dei bandi totali e per il 6,5% sul valore complessivo. Più esattamente, il valore dei concorsi mandato in gara nei primi tre mesi di quest'anno è pari a oltre 66,2 milioni (di cui 63,7 milioni per i concorsi di progettazione e 2,5 per i concorsi di idee) contro 6 milioni del primo trimestre 2022 (5 milioni per i concorsi di progettazione e un milione per i concorsi di idee). Se si guarda al primo

trimestre del 2022 la quota dei concorsi di progettazione rappresentava solo il 2,1% mentre i concorsi idee pesavano per l'1,2 per cento.

Un andamento di tutto rispetto, finora, che, se dovesse proseguire nei prossimi mesi, porterebbe a superare i numeri record dell'anno scorso. Nell'intero 2022 sono stati infatti pubblicati 466 bandi di concorso, di

cui 442 di progettazione e 24 di idee, contro i 101 bandi complessivi del 2021, di cui 62 di progettazione e 39 di idee. Se si guarda ai valori, l'ammontare dei premi relativi ai bandi del 2022 è stato di quasi 168,2 milioni di euro (166,5 milioni per i concorsi di progettazione e 1,7 milioni per i concorsi di idee) contro i 31,6 milioni del 2021 (28,7 milioni per i concorsi di progettazione e 2,8 milioni circa per i concorsi di idee). ■

Boom per la progettazione: nei primi tre mesi 2023 gare per un miliardo (+94,8%)

Lupoi (Oice): preoccupano le novità del nuovo codice e le difficoltà delle stazioni appaltanti sulla gestione del Pnrr



di **Mauro Salerno**

È ancora boom per il mercato della progettazione, ma le società che operano nel settore lanciano l'allarme sui contraccolpi che potrebbero arrivare dall'entrata in vigore del nuovo codice appalti. A fare il punto sull'andamento del mercato, con vista sulle novità normative in arrivo, è l'Oice, l'associazione di riferimento per le società di ingegneria e architettura.

L'osservatorio sui primi tre mesi del mercato dice che tra gennaio e marzo 2023 sono state pubblicate 1.236 gare per servizi di architettura e ingegneria per un valore di 1.013,5 milioni di euro, +22,3% in numero e

+94,8% in valore sui primi tre mesi del 2022, un dato trainato dai 797 bandi per interventi Pnrr e da un maxi bando Anas di marzo, per la progettazione della Ss 106 "Jonica" da 272,2 milioni di euro che da solo vale il 48% del mercato di quel mese. Per la sola progettazione si sono raccolti 821 bandi per 610,6 milioni. Tutto positivo, dunque, il confronto con il primo trimestre del 2022: il numero cresce del 29,5% e il valore del 177 per cento.

«Ancora segnali molto positivi in questo primo trimestre dell'anno -commenta Giorgio Lupoi, presidente dell'Oice -: se rimarranno

costanti nei prossimi 9 mesi, vedranno la domanda di servizi tecnici crescere in misura sensibile. La proiezione su tutto il 2023 dovrebbe attestarsi sui volumi del 2022, cioè circa 4 miliardi di ingegneria e architettura, senza contare tutti gli affidamenti sotto i 139.000 euro per i quali sporadicamente vengono pubblicati avvisi per manifestazioni di interesse. In attesa dei dati trimestrali sui bandi Pnrr che diffonderemo la prossima settimana, rileviamo anche un aumento positivo e netto dei bandi di assistenza alle stazioni appaltanti (generalmente per le attività di competenza dei Rup nelle varie fasi): +40,4% in numero e + 108,4% in valore».

Per l'Oice non è un buon segnale. «È la spia - spiega sempre Lupoi - che il ricorso spinto all'in house e gli sforzi compiuti per assumere personale tecnico nella Pa non hanno risolto del tutto il problema dell'adeguamento tecnico delle stazioni appaltanti e che quindi il mercato esterno è sempre più essenziale per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa».

Preoccupazioni vengono anche dall'orizzonte di luglio, quando è prevista l'entrata in piena operatività del nuovo codice appalti (Dlgs 36/2023) in sostituzione del Dlgs 50/2016. «La prima impressione - attacca Lupoi - è che la deregulation dell'appalto integrato e i requisiti più restrittivi per accedere alle gare avranno conseguenze non positive sulla qualità e sulla concorrenza, considerando anche la soglia per gli affidamenti diretti a 140.000 e la reintroduzione dell'incentivo ai tecnici pubblici per progettare, una scelta antistorica e tecnicamente inutile. Le nostre sollecitazioni, che sono state anche riprese in sede parlamentare, sono state ignorate, ma ci auguriamo che il governo sia aperto ad un serio e pacato confronto. Inoltre il mancato recepimento delle linee guida Anac 1/2016 temiamo possa avere un effetto di rallentamento dell'azione amministrativa privando le stazioni appaltanti di importanti indicazioni per la fase di aggiudicazione degli incarichi che hanno assicurato fino ad oggi attenzione agli aspetti della qualità dei progetti». ■

Progettazione, il Pnrr spinge il Bim: la modellazione digitale vale quasi la metà del mercato pubblico

Oice: con 1.003 bandi in Bim nel 2022 (+88% sul 2021). Lupoi: mercato ancora a due velocità, servono capitolati standard per realizzare la digitalizzazione



di **Massimo Frontera**

Il ricorso alla modellazione digitale è ormai un fatto consolidato nella progettazione. L'iniziativa è stata presa anni fa dalle maggiori engineering; poi alla sfida è stata raccolta dalla pubblica amministrazione (Agenzia del Demanio in primis); da ultimo è arrivata la spinta del Pnrr che, attraverso le grandi committenze, ha diffuso il "linguaggio" del Bim nei bandi pubblici di progettazione. Il progresso più significativo si è concretizzato proprio nel 2022, come confermano i numeri del VI Rapporto dell'Oice dedicato al Bim, presentato oggi a Roma. Nello scorso anno l'Oice ha censito

1.003 gare di progettazione in Bim, per un valore di oltre 2,1 miliardi, pari a un incremento di quasi l'88% in numero e di oltre il 484% in valore. L'impennata del valore, sostenuta da corposi interventi Pnrr, è particolarmente rilevante. Se infatti la quota di gare Bim pubblicate nel 2022 rappresenta il 18,8% dei bandi complessivi, sul piano del valore la quota sale al 47,6%, cioè quasi la metà. Nel 2021, questi rapporti erano pari al 9% (numero bandi Bim sul totale) e al 16,9% (valore bandi Bim sul totale). La conferma di valori mediamente elevati arriva anche dal dato, rilevato sempre dall'Oice,

che il 75% delle gare Bim sono sopra soglia comunitaria. Quanto invece alla matrice del recovery fund, la si rintraccia nel fatto che il 75,9% del totale dei bandi Bim arrivano da Anas, Rfi, Demanio, Invitalia e Autorità portuali.

Il Rapporto riferisce inoltre che l'80,3% delle società di ingegneria associate dichiara di aver effettuato investimenti sul Bim. «Siamo ancora in un mondo Bim "a due velocità"», ha detto il presidente dell'Oice Giorgio Lupoi, commentando l'evidenza che «il 75% del valore delle gare risulta emesso dalle 3/4 maggiori stazioni appaltanti italiane». Il presidente delle società di ingegneria ha indicato inoltre «tre temi irrisolti: i capitolati informativi, i costi e gli onorari» e ha informato che l'associazione punta a diffondere

presso le principali committenze un «capitolato Bim standard, così da favorire la digitalizzazione sulla quale tanto punta anche il nuovo codice appalti». «L'accelerazione positiva dei processi di digitalizzazione del ciclo di vita dell'opera e in particolare quello della fase iniziale di progettazione - ha sottolineato il presidente di Oice Academy Antonio Vettese.

- può essere agevolmente sostenuta solo attraverso una forte sinergia tra stazioni appaltanti, operatori, fornitori di strumenti e organismi di standardizzazione, attraverso una costante sincronizzazione delle esigenze e delle attese della committenza con la congruità di risorse economiche dedicate e adeguate funzionalità degli strumenti disponibili». ■

Criteri Esg sempre più centrali nelle decisioni di investimento

La recente Corporate sustainability reporting directive della Ue è un salto di qualità in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese



di **Alessandro Piermanni e Silvana Bonazzi**

Dal 5 gennaio è entrata in vigore la Direttiva (Ue) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (c.d. Corporate sustainability reporting directive ovvero Csr). La Csr, modificando la normativa comunitaria antecedente, introduce un nuovo significativo tassello nella costruzione di un **quadro normativo europeo** in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese: l'idea di fondo è quella di puntare alla costituzione di un sistema efficiente sotto il profilo delle risorse promuovendo, in una visione di lun-

go termine, una transizione verso un sistema economico sostenibile.

Il punto focale della nuova disciplina è rappresentato dalla estensione degli obblighi di **rendicontazione di sostenibilità** - già previsti con la precedente Direttiva 2013/34/Ue - a tutte le grandi imprese, nonché agli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comprese le Pmi, con la sola eccezione delle microimprese. Da sottolineare che, sulla base della nuova regolamentazione, anche le imprese costituite in Paesi terzi saranno vincolate alla produzione del *sustainability report*, a condizione che svolgano

una parte significativa della loro attività nell'Unione – per tale intendendosi la produzione di ricavi netti (eventualmente consolidati) superiori a 150 milioni di euro.

Le principali informazioni di cui si impone la diffusione, tramite inclusione in un'apposita sezione della relazione sulla gestione (e, quindi, di un elemento cardine della rendicontazione contabile), riguardano l'incidenza dell'impresa «sulle questioni di **sostenibilità**» e, allo stesso tempo, il modo in cui queste influiscono sull'andamento della stessa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Gli elementi da descrivere comprendono:

(i) il modello e la strategia aziendali adottati in relazione ai rischi connessi alle **questioni di sostenibilità**;

(ii) i piani atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile;

(iii) gli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuate dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas serra, evidenziando i progressi realizzati nel conseguimento degli stessi accompagnati da una dichiarazione che attesti se tali obiettivi siano basati su prove scientifiche e, infine;

(iv) la valutazione dei principali impatti negativi legati alle attività dell'impresa e alla sua *value chain* (ivi inclusi i relativi prodotti e servizi, rapporti commerciali e di fornitura).

Sono state previste delle specifiche **cause di omissione** delle indicazioni richieste qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie rispetto alla *value chain*, nonché nel caso in cui la relativa divulgazione possa gravemente compromettere la posizione commerciale dell'impresa, purché la suddetta esclusione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e dell'impatto della sua attività.

Per promuovere la comparabilità tra le informazioni fornite dalle imprese, la Commissione

adotterà specifici atti delegati ad integrazione della Csr, stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità che precisino i dati che le imprese sono tenute a comunicare – anche alla luce del settore di riferimento – nonché la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni. Tali principi dovranno essere redatti nel rispetto del **principio di proporzionalità**, evitando di imporre alle imprese oneri amministrativi eccessivi, anche tenendo conto di eventuali attività svolte a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.

In linea con tale impostazione, la *deadline* prevista per l'applicazione delle misure attuative della Csr da parte degli Stati membri sarà scaglionata sulla base del criterio dimensionale: si partirà dagli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2024 per le **grandi imprese** che superino i 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio, per concludere con gli obblighi in capo alle Pmi quotate, applicabili agli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2026.

L'estensione degli obblighi di rendicontazione e la previsione di standard di riferimento per l'esposizione dell'informativa di sostenibilità sembrano consolidare la tendenza che vede le tematiche Esg divenire parte integrante non solo della vita delle imprese e dei relativi *stakeholder*, ma anche e soprattutto delle **decisioni di investimento**. Presto tutte le principali società saranno tenute a esporre informazioni comparabili in merito alle questioni di sostenibilità e all'incidenza di queste sul proprio modello di business, con tutto quello che ne discende in termini di appetibilità e competitività.

Sembra, pertanto, ragionevole presumere che questi dati svolgeranno un ruolo di sempre maggiore rilevanza nella valutazione delle imprese da parte degli **investitori** e degli *stakeholder* e che la più ampia diffusione dell'informativa sulle questioni di sostenibilità contribuirà ad aumentare la sensibilità degli operatori nella rilevazione, tra l'altro, di pratiche di *greenwashing*. ■

Energia green, così si può accelerare la crescita dell'idrogeno verde

Se l'acquisto di energia rinnovabile fosse al valore e non al costo. Lo sostiene Giacomo Chiavari, partner di EY



di **Alexis Paparo**

L'idrogeno verde è una risorsa energetica fondamentale per supportare e accelerare la transizione energetica, con un obiettivo nazionale già individuato: **produrre 0,7 megaton all'anno entro il 2030, dedicando oltre 3,6 miliardi di euro di fondi che sta ulteriormente potenziando.** «Lo sviluppo e l'adozione di questa fonte di energia sono determinati da vari elementi, che presentano ad oggi diversi livelli di maturità», spiega Giacomo Chiavari, EY Europe West strategy and transaction energy leader. C'è l'impegno del Governo con gli interventi regolamentativi

e finanziari, e sta progredendo l'evoluzione tecnologica e la pressione verso la decarbonizzazione di un numero crescente di settori tramite l'Ets, creando una carbon tax più onerosa.

Gli altri fattori

«Altri fattori, come la disponibilità e l'economicità dell'approvvigionamento dell'energia elettrica verde e l'accesso ad incentivi che abilitino la grid parity e il modello di business da adottare (tra produzione decentralizzata propria, centralizzata o importata), non sono ancora maturi».

Proprio su questo punto, Chiavari propone una lettura alternativa, che potrebbe rendere l'idrogeno verde una fonte di energia competitiva già oggi.

Accelerare la competitività

«Per avere idrogeno verde a basso costo serve che l'energia green in ingresso diventi quanto più economica possibile. Invece, ogni volta che l'idrogeno grigio, prodotto dal gas, diventa più costoso, in parallelo sale il prezzo dell'energia verde, solo per un effetto di trascinamento verso l'alto», spiega Chiavari.

«Se invece la produzione di idrogeno potesse avere a disposizione l'energia verde al costo a cui viene prodotta, e non al valore, che viene determinato da molte altre dinamiche, questo aiuterebbe molto. Il costo livellato dell'energia (Lcoe), ovvero il ricavo medio per unità di elettricità generata necessario a recuperare i costi di costruzione e gestione di un impianto di generazione durante un presunto ciclo di vita finanziaria e di funzionamento, sostiene che gli impianti rinnovabili possono produrre energia in modo profittevole a 40,45 euro megawattora, ma nei mesi scorsi ha toccato anche i 300, 400 euro, e questo incrina il meccanismo dell'idrogeno. Quello che lo accelererebbe è far sì che chi produce idrogeno verde riesca ad acquistare la materia prima a prezzo di costo, senza mark-up».

Secondo Chiavari questo potrebbe succedere solo in due casi: se ci fosse un organismo terzo capace di garantirlo o se si decidesse di "sacrificare" l'opportunità di vendere quell'energia verde al mercato e veicolarla verso l'idrogeno.

La strategia dell'Italia

I modelli di business sono vari e nessuno sembra dominante. La piccola produzione in sito, con elettrolizzatori di piccola scala, connessi a un impianto industriale, i modelli "a distretto", in cui si punta ad avere una macroproduzione in pochi luoghi che soddisfano tutta la domanda; l'importazione, una soluzione che deve coinvolgere un'ottica di sistema e prevede reti di trasmissione ad hoc, anche internazionali, e trasporti (camion, nave).

Panoramica del sistema regolatorio per lo sviluppo dell'idrogeno verde in Italia

Quello che secondo Chiavari manca è una visione unitaria: i singoli operatori stanno inseguendo quello che reputano al momento realizzabile, o comunque sufficientemente sofisticato per il mercato odierno. «Mi aspetto un tavolo di lavoro fra pubblico e privato: serve che il governo cerchi di capire le esigenze e le ambizioni degli industriali italiani, orchestrando le diverse visioni degli operatori. In questa partita gioca un ruolo anche Snam, perché l'idrogeno può scorrere nei tubi della rete del gas esistente fino a una certa percentuale di blending, ma per un flusso di idrogeno al 100% serve pensare a una rete ex novo».

L'Italia ha grandi competenze a livello di componentistica e realizzazione industriale, ha l'ambizione e le potenzialità per creare gigafactory di elettrolizzatori. Secondo Chiavari, dovrebbe ambire all'autosufficienza, ma anche a giocare la partita in altri mercati, non dovendosi confrontare con il limite di materie prime come, per esempio, il silicio per il fotovoltaico. ■

L'Europa del green tech vale 92 miliardi di euro al 2030

La stima della Commissione riguarda la capacità produttiva, ma in totale gli investimenti arrivano a 500 miliardi l'anno tra Green Deal e RepowerEU



di **Elena Comelli**

92 miliardi di euro. A prima vista sembra poco, ma è questa la prima stima della Commissione Europea su quanto si dovrebbe investire nella filiera europea delle tecnologie pulite tra il 2023 e il 2030 per raggiungere gli obiettivi del Net-Zero Industry Act di capacità manifatturiera, focalizzati su cinque tecnologie specifiche: eolico, solare fotovoltaico, pompe di calore, batterie ed elettrolizzatori. Il "working document", uscito da poco, ricorda però che «gli investimenti necessari per rilanciare la capacità di produzione della Ue in queste cinque tecnologie chiave sono solo una parte del totale degli investimenti per centra-

re gli obiettivi del Green Deal e di REPowerEU. Il fabbisogno di investimenti pubblici e privati in relazione alla transizione verde è stimato in 477 miliardi di euro all'anno tra il 2021 e il 2030, mentre il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU richiede uno sforzo aggiuntivo, stimato fino a 35 miliardi di euro all'anno tra il 2022 e 2027».

Nel documento, gli analisti della Commissione specificano che in base ai loro studi la quota più efficace di investimenti pubblici sarebbe del 17-20% del fabbisogno totale per il Net-Zero Industry Act. Applicata allo scenario mediano, che individua appunto 92 miliardi di euro

di investimenti necessari, questa percentuale comporterebbe un fabbisogno di finanziamento pubblico di 16-18 miliardi di euro.

«Un sostegno più alto può essere giustificato dalla necessità di garantire la competitività dell'industria dell'Ue a zero emissioni in tempi rapidi. Paesi terzi stanno introducendo regimi di sostegno che mirano ad attrarre l'industria delle tecnologie pulite, ponendo una sfida competitiva per mantenere e sviluppare questo settore nell'Unione Europea», precisa il documento in un chiaro riferimento al pacchetto da 370 miliardi di dollari di incentivi assegnato alla transizione energetica americana con l'Inflation Reduction Act.

Il principale obiettivo del Net-Zero Industry Act è di produrre "in casa" entro il 2030 almeno il 40% delle tecnologie considerate strategiche. Si fa riferimento non solo ai prodotti finali e assemblati, ma anche ai singoli componenti, come wafer e celle per il fotovoltaico, pale e torri eoliche.

A questo fine, nel "working document" si individuano degli obiettivi precisi di capacità produttiva annuale da raggiungere entro il 2030: 36 gigawatt di eolico rispetto ai 13 gigawatt attuali; 24 gigawatt di solare fotovoltaico rispetto a 1 gigawatt attuale; 31 gigawatt di pompe di calore rispetto ai 14 attuali; 549 gigawattora di batterie rispetto ai 75 attuali e 25 gigawatt di elettrolizzatori rispetto ai 2,3 attuali.

Per colmare il gap nella capacità manifatturiera, il documento stima un fabbisogno di 6,1 miliardi di euro per l'eolico, 7,6 miliardi per il fotovoltaico, 5,6 miliardi per le pompe di calore, 1,3 miliardi per gli elettrolizzatori e 68,2 miliardi per le batterie. Tutto insieme fa 88,8 miliardi.

Come si vede, «oltre tre quarti del totale vanno agli investimenti per le batterie, mentre l'eolico, il solare e le pompe di calore oscillano fra il 7 e l'8% del fabbisogno», nota il documento. Salta all'occhio il confronto con il fabbisogno degli elettrolizzatori: solo 1,3 miliardi, «anche nello scenario più ottimistico da 10 milioni di

tonnellate di idrogeno prodotto nella Ue».

Se poi si aggiungono ancora 3,5 miliardi di euro per la cattura e lo stoccaggio della CO₂, che gli analisti hanno preferito aggiungere a parte, si arriva ai 92 miliardi di euro di cui si parlava all'inizio.

Oltre allo scenario mediano, gli analisti hanno preso in considerazione uno scenario "status-quo", che richiederebbe un investimento di 52 miliardi di euro, e uno scenario estremo, che ci metterebbe totalmente al riparo dalle importazioni, con un fabbisogno di 119 miliardi.

Nell'ultimo anno molte stablecoin hanno perso la parità con la valuta fiat di riferimento. Alcune (come nel caso di Ust della blockchain Terra Luna) si sono praticamente azzerate. Tutti i rischi (regolamentari...

«Alla luce di quanto sopra - sottolinea il documento - diventa evidente che, nonostante le possibilità di finanziamento siano recentemente aumentate, l'attuale bilancio dell'Ue non dispone di mezzi sufficienti per sostenere gli obiettivi del Net-Zero Industry Act e per garantire parità di condizioni tra Stati membri, in relazione alle esigenze di investimento pubblico individuate».

Si tratta di un'affermazione molto chiara in relazione al problema delle disparità di bilancio interne all'Unione, sollevato nelle scorse settimane dal governo italiano.

La Commissione sta introducendo infatti più flessibilità nelle regole sugli aiuti di Stato per gli investimenti nazionali nella produzione di tecnologie pulite, nell'ambito di un quadro temporaneo mirato alla transizione.

Ciò consentirà ai governi nazionali, per un periodo di tempo limitato, di sostenere con maggiore liberalità le proprie filiere nazionali nelle tecnologie pulite.

Ma se si dà carta bianca ai Paesi membri di sovvenzionare le proprie imprese, chi ha più risorse di bilancio potrà rendere più competitivo il proprio tessuto industriale a discapito di chi è troppo indebitato come l'Italia. ■

Responsabili tecnici ambientali: al 16 ottobre 2023 la scadenza dei requisiti di idoneità previsti per il periodo transitorio

Sul sito nazionale dell'Albo Gestori Ambientali è stato pubblicato l'avviso riguardo la scadenza del periodo transitorio per i Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione n. 6/2017, così come modificata dalla Deliberazione n. 9/2021



di **Pierpaolo Masciocchi**

Come evidenziato nell'avviso, il 16 ottobre 2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio per imprese iscritte all'Albo nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10. Nei prossimi mesi, in particolare 6 e 2 mesi prima della scadenza prevista, l'Albo invierà comunicazioni ai RT per ricordare tale scadenza, sollecitandoli a sostenere l'esame per tempo. Analoghe comunicazioni verranno inviate alle PEC delle imprese 60 e 30 giorni prima della scadenza come previsto dalla Delibera n. 1/2020. Si invitano pertanto le imprese a verificare

con congruo anticipo la scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico per poter proseguire nella propria attività, effettuando il controllo attraverso la propria area riservata sul sito www.albonazionegestoriambientali.it dove le imprese (già iscritte o che si devono iscrivere all'Albo) hanno a disposizione la funzionalità di "Ricerca RT".

Si ricorda infatti che, al verificarsi della perdita del requisito d'idoneità previsto dall'art. 13, comma 1, del D.M. 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla Deli-

bera n. 1/2020 che, decorsi i termini previsti, determinano il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell'impresa dall'Albo. I responsabili tecnici che rientrano nella casistica citata possono rinnovare il proprio requisito di idoneità mediante il superamento dell'esame relativo al modulo o ai moduli in scadenza, presso le sedi delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo.

Per prenotare l'esame è necessario iscriversi alle sessioni di verifica sul sito dell'Albo all'indirizzo <https://www.albonazionalege->

[storiambientali.it/RT/](https://www.albonazionalege-storiambientali.it/RT/). L'iscrizione deve essere effettuata tra i 60 e i 40 giorni prima della data dell'esame. Il mancato superamento della prova d'esame entro il termine del 16 ottobre 2023 comporta la perdita del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste per la verifica di aggiornamento. Si invitano pertanto imprese e responsabili tecnici interessati a programmare con adeguato anticipo le azioni necessarie al mantenimento dei propri requisiti per evitare interruzioni della propria attività. ■

Materiali di riporto rinvenuti nei siti in bonifica: le linee guida SNPA

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha presentato una proposta di Linee Guida sulla gestione dei materiali di riporto (MdR) rinvenuti nei siti in bonifica



di **Sergio Cappucci, Federico Peres**

Ferme eventuali osservazioni che potranno essere presentate, nell'ambito della Consultazione Pubblica, entro il 7 aprile accedendo al portale del Sistema, l'iniziativa, valutata qui nelle sue impostazioni di base e nel suo complesso, è senz'altro molto opportuna poiché, come ricorda la premessa alle L.G., il quadro di riferimento oggi vigente non è sempre facilmente decifrabile ed esistono concrete criticità interpretative a livello normativo. Ciò è incontestabile; infatti mentre nel vigore del D.M. 471/1999 i materiali di riporto erano, a tutti gli effetti, una matrice al pari del ter-

reno, il successivo D.Lgs. 152/2006, forse per mera svista, omise ogni riferimento ai MdR, con la conseguenza che questi materiali presero ad essere indiscriminatamente qualificati come rifiuti. Tuttavia, preso atto delle ricadute concrete di questo approccio eccessivamente rigoristico, il legislatore, a partire dal 2012, ha ripetutamente provato a tracciare una disciplina che ne chiarisse le regole di gestione. Purtroppo, però, anche a causa del carattere estemporaneo di alcune modifiche normative, il quadro che ne è scaturito si presta, in effetti, a diverse interpretazioni.

Pertanto e con buon senso, le Linee Guida propongono, “nell’ottica di una semplificazione e di una effettiva ed efficace possibilità di intervenire sulle matrici riscontrate in sito”, un approccio congruo, proporzionato e flessibile – nel senso di una valutazione ponderata caso per caso – atteso infatti che quando non sarà possibile utilizzare tutti i criteri proposti, o avere una piena convergenza delle evidenze, “il giudizio conclusivo si otterrà piuttosto attraverso una valutazione di insieme basata sulle evidenze emerse dall’applicazione di specifici criteri di valutazione, in accordo con il modello concettuale del sito”.

Anche il principio di proporzionalità, il cui rispetto impone di evitare interventi che abbiano costi eccessivi rispetto agli attesi benefici, peraltro di recente richiamato con forza anche dalla Corte di Giustizia Ue 19 gennaio 2023, causa C-147/21 (punti 53 e 54 della decisione), trova una prima conferma nell’assunto di partenza delle Linee Guida secondo il quale “in determinate situazioni la matrice materiale di riporto possa essere considerata in equilibrio rispetto alle altre matrici ambientali presenti nel sito” (il punto 3.3.1. di pag. 16 esplicita il concetto di “equilibrio”). Da ciò deriva, ad esempio, che gli esiti del test di cessione debbano essere valutati non da soli, ma “alla luce di altre linee di evidenza” illustrate nelle Linee Guida. Ecco, dunque, l’aspetto centrale, vale a dire la valutazione dei MdR articolata in tre fasi:

- identificazione;
- campionamento e caratterizzazione;
- valutazione risultati.

Entrando nella **Fase 1** troviamo tre possibili identificazioni dei materiali di riporto:

1. come “**suolo o sottosuolo**” quando si tratta di terreni naturali autoctoni e alloctoni con sporadica presenza di materiale antropico;

2. come “**materiali di riporto**” rispondenti ai criteri di legge, come interpretati dalle

Linee Guida, esclusi dunque i rifiuti abbandonati o gestiti senza autorizzazione o in difformità dalla stessa;

3. come “**rifiuti**” quando non rientrano nei casi di cui sopra.

A partire dal paragrafo 3.1.1. le L.G. si concentrano sui Materiali di riporto (come definiti al punto 2 che precede) offrendo **quattro criteri a supporto**, ovvero: a. la storicità, b. le modalità di abbancamento e il grado di contaminazione, c. le finalità dell’utilizzo e d. l’assimilabilità ai suoli. Nello specifico:

- **Storicità:** deve trattarsi di riporti collocati prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 915/1982, la prima legge quadro in materia di rifiuti già richiamata dalla nota Ministeriale del 14 maggio 2014 in risposta a un quesito ISPRA. Proprio in ragione dei quattro decenni (come minimo) trascorsi dalla messa a dimora dei MdR, le Linee Guida precisano, riprendendo le considerazioni di premessa, che “tale fattispecie potrebbe essere considerata in equilibrio con le matrici ambientali”.
- **Finalità di utilizzo e assimilabilità ai suoli:** la finalità di riempimento e le caratteristiche dei MdR sono due criteri che possono essere accorpati e che, con maggiore certezza rispetto agli altri, distinguono i materiali di riporto dai rifiuti illecitamente interrati. A questi fini rileva, ad esempio, la rinaturalizzazione dei luoghi. Infine, sempre in attuazione del principio di proporzionalità, le L.G. evidenziano che “la rimozione di volumi ingenti di materiali ormai in equilibrio con le matrici naturali circostanti potrebbe avere un impatto globale negativo”.
- **Modalità di abbancamento e grado di miscelazione:** le Linee Guida giustamente precisano che trattandosi di elementi “estremamente variabili”, questo criterio non si presta a essere trasformato in una sorta di “check list” con pretesa di esausti-

vità[1]. Proprio per queste ragioni le L.G. individuano, meramente “a titolo esemplificativo”, due modalità, ovvero la miscelazione e l’alternanza di livelli che forma “un corpo unico di riporti di spessore anche consistente”. Correttamente le Linee Guida ricordano che “questa modalità operativa è stata ed è utilizzata in una pluralità di operazioni di riempimento e riporto” e, dobbiamo aggiungere, senza che l’alternanza di livelli o la miscelazione abbiano mai costituito o costituiscano oggi presupposti per realizzare queste operazioni in modo legittimo e senza rischi per l’ambiente.

Proseguendo nell’esame, il punto 3.2. delle L.G. è dedicato alla **Fase 2 di campionamento caratterizzazione** per la quale pur richiamando la necessità di elaborare un modello concettuale e considerare dati di caratterizzazione già disponibili per individuare delle “aree omogenee”, si dichiara che il numero minimo di punti di indagine non deve essere inferiore a 3, indipendentemente dall’estensione e dalla quantità di MdR. Qualche perplessità sorge laddove (al punto 3.2.2. e in figura 5) le L.G. propongono di considerare lo spessore complessivo di MdR dal piano campagna fino alla base del volume di materiale antropico. Questa proposta però non considera che, in alcuni casi, i MdR potrebbero trovarsi sotto spessori significativi di terreno non contaminato che meriterebbe di essere gestito e classificato come tale, senza necessariamente “accorparlo” al MdR. In ultimo, onde evitare problemi procedurali all’interno dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale dove è prevista la possibile eseguire indagini senza la previa approvazione del Piano della caratterizzazione, sarebbe utile indicare in quale momento l’Autorità controllo può chiedere di formare “le opportune aliquote per il contraddittorio”.

Al punto 3.3. le Linee Guida illustrano la **Fase 3 di valutazione dei risultati della caratterizzazione** ricordando, ancora una volta, che “data la complessità degli scenari possibili si ritiene opportuno che **le considerazioni sul potenziale rischio di contaminazione** delle matrici ambientali sottostanti ai MdR siano basate su un giudizio esperto fondato su differenti osservazioni di campo ed elementi di valutazione, e che **non siano costrette in schemi decisionali rigidi e non sempre applicabili**”. Gli esiti della valutazione, tesi ad escludere i rischi di contaminazione per le acque sotterranee e ove non fosse stato già raggiunto l’equilibrio tra le matrici, possono essere di due tipi: positivi (si esclude il trasferimento della contaminazione) o negativi (non si esclude il trasferimento di contaminazione da MdR verso altre matrici). Vengono qui descritti dettagliatamente i principali aspetti che possono guidare il processo decisionale (**1. i test di cessione, 2. lo stato di qualità di terreno e acque, 3. Qualità del terreno al letto di MdR 4. la soggiacenza della falda piuttosto che 5. l’isolamento di MdR 6. la verifica di un eventuale sistema di copertura 7. Distanza da eventuali corpi idrici**), con la precisazione che, in caso di valutazione negativa, è comunque possibile integrare le indagini (in assenza di specificazioni diverse, è possibile ritenere che tale integrazione comprenda anche, in aggiunta o in alternativa, un eventuale piano di monitoraggio). Infine anche il punto 4, quanto alle **opzioni di gestione delle matrici materiali di riporto**, propone un opportuno approccio caso per caso, da condurre in modo ampio e prevenendo, nell’ipotesi peggiore, “in funzione del grado di compromissione della falda come desunto dalla valutazione delle linee di evidenza, le **azioni più opportune in riferimento al contesto sito specifico**”. Le quattro op-

zioni di gestione scaturiscono da diverse combinazioni di esiti della Fase 3 (Valutazione test di cessione e linee di tendenza) e della Fase 3b (confronto con le CSC, ex All. 5, Parte IV D.Lgs. 152/2006). In questo passaggio si coglie il recepimento chiaro, da parte di SNPA, di ciò che la normativa aveva già indicato, ovvero il superamento della bipartizione "riporti/rifiuti" in ragione della loro contaminazione o della loro capacità di provocarla, come confermano

i diversi scenari di intervento descritti nelle L.G. in Figura 6 di Fase 3 a pag. 14.

[1] In questa logica, in ragione dell'estrema variabilità delle modalità di messa a dimora di questi materiali e quindi delle diverse configurazioni con cui possono presentarsi, non sembra utile il tentativo di ricondurre a sole sei immagini grafiche, di non immediata lettura, le svariate situazioni riscontrabili in concreto. ■

E&C: la digital transformation che mette al centro il cliente, le tendenze che stanno influenzando il settore



di **Francesco De Michino**, Ingegnere gestionale

L'industria globale dell'ingegneria e delle costruzioni (E&C) è enorme e rappresenta circa il 14% del PIL globale con il 75% del volume proveniente da Cina, Nord America ed Europa occidentale. Il settore è un ecosistema complesso e frammentato con più attori lungo la catena del valore, che formano nuove relazioni per ogni progetto. I ricavi e la redditività sono guidati esclusivamente dalla vittoria e dall'esecuzione efficace dei progetti, rendendo la gestione degli arretrati e la consegna dei progetti le massime priorità per tutti gli attori.

Il settore E&C soffre di diverse sfide croniche: costi significativi e tempi di esecuzione eccessivi, scarsa redditività e scarsa soddisfazione del cliente sono la norma. Anche la produttività di esecuzione delle costruzioni in ritardo, l'innovazione lenta e le adozioni tecnologiche rispetto ad altri settori contribuiscono a questi problemi strutturali.


L'industria E&C ha un livello di digitalizzazione molto basso, investe poco in R&D ed ha uno spending IT bassissimo. Tutto questo pone delle sfide molto importanti da tanti punti di vista.

Level of digitization


MGI industry digitization index, 2015 or latest available data

**R&D investment**

% of revenue spent on R&D

**IT spending**

% of revenue spent on IT



1. Based on data of top 20 E&C companies by market value Globally 2 Top 20 companies by market value

Quattro tendenze stanno rimodellando il settore E&C:

1. digitalizzazione end-to-end. Adozione di applicazioni digitali, dal back office al campo, crescita esponenziale, miglioramento della produttività, gestione del rischio e lotta alla carenza di manodopera qualificata. Strumenti simili al BIM che consentono agli ingegneri di collaborare meglio e automatizzare elementi di progettazione e costruzione, per accelerare e ridurre i rischi dei progetti;
2. industrializzazione della progettazione e della costruzione. I progressi nei materiali e nella tecnologia digitale, combinati con la carenza di manodopera qualificata, guidano l'industrializzazione del processo di costruzione. Passaggio del settore dai progetti ai prodotti, con l'adozione di approcci di costruzione modulare (fuori sede).
3. crescenti aspettative dei clienti finali. Le aspettative dei clienti finali crescono rapidamente: infrastrutture intelligenti, edifici personalizzati e flessibili, time-to-market accelerato. L'industria delle costruzioni deve stare vicina alle esigenze dei clienti e far evolvere continuamente la propria offerta.
4. regolamentazione più severa e complessa. Le autorità di regolamentazione e i clienti spingono per prestazioni di sostenibilità più elevate delle risorse consegnate e della catena di approvvigionamento delle costruzioni. Le normative in ma-

teria di salute e sicurezza stanno diventando più severe, aumentando la necessità di monitorare da vicino la manodopera e i materiali lungo tutta la catena del valore per gestire rischi e costi. Nel loro insieme, le tendenze dovrebbero aumentare del 40-45% del valore in tutta la catena, con le aziende E&C più colpite.

Le aziende E&C dovranno reinventare lo sviluppo del business e la consegna dei progetti per evitare la mercificazione, migliorare i margini e ridurre i rischi.

L'adozione di una soluzione di Digital Transformation che mette al centro il cliente può aiutare in 5 aree lungo la catena del valore:

1. sviluppo aziendale e processo di offerta;
2. collaborazione nell'ecosistema;
3. digitalizzazione dell'esecuzione del progetto;
4. integrazione di sistemi e dati;
5. esperienza dei dipendenti.

SF può inoltre fornire l'integrazione dei dati, per consentire molte di queste aree di creazione di valore.

L'adozione di strumenti digitali può consentire alle aziende del settore di acquisire una crescita del fatturato del 3-5% e una crescita del margine EBITDA del 5-10% attraverso il miglioramento della percentuale di vincita, l'ottimizzazione dei costi di consegna del progetto e la razionalizzazione dei processi interni.

Per concludere

Per le aziende del settore E&C è di fondamentale importanza mettere al centro delle proprie strategie il tema della digital transformation, con un approccio però che non deve essere a silos, ovvero andando a identificare un dipartimento che deve portare avanti le strategie digitali in maniera dedicata. È opportuno adottare una strategia a doppio effetto: da un lato definire obiettivi "digital" in qualsiasi dipartimento aziendale e dall'altro abilitare, con la formazione, ciascun dipartimento ad essere un piccolo hub digitale.

Il tutto con un coordinamento centrale af-

finché ci sia una governance centrale di allineamento con gli obiettivi aziendali ed in budget di investimenti.

Con questo approccio si permette all'azienda di crescere digitalmente in maniera equilibrata evitando di trovarsi magari dopo qualche anno con una azienda sbilanciata dove un dipartimento è estremamente digital e tutto il resto dell'azienda è ferma a ragionare su temi tradizionali. Un errore sia perchè probabilmente le "due aziende" parleranno in maniera completamente differente e sia perchè una delle "due aziende" si sentirà un pesce fuor d'acqua mettendo a rischio la governance centrale. ■



NOTIZIE **Bandi**



Osaka 2025, Invitalia lancia gara da 24 milioni per il padiglione Italia

di **Massimo Frontera**

Procedura in due tempi. Offerta tecnica entro il 4 maggio. Nella seconda fase i concorrenti qualificati dialogano con la stazione appaltante per spiegare le proposte. Poi si va all'offerta tecnico-economica

Invitalia ha avviato la procedura per realizzare il padiglione italiano all'Expo 2025 di Osaka, l'esposizione universale che inizierà nella città giapponese il 13 aprile 2025 e terminerà il successivo 13 ottobre. L'appalto integrato include la progettazione, la realizzazione, la manutenzione durante la manifestazione e, infine, lo smantellamento del Padiglione espositivo. Il valore complessivo è di 16,25 milioni, di cui 800mila euro di progettazione (General Design e Final Design), 15,1 milioni di euro di lavori e 350mila euro di conduzione e manutenzione. Previsti inoltre 7,75 milioni di euro di lavorazioni aggiuntive e opzionali, di cui 7 milioni di «ulteriori lavorazioni integrative e smantellamento e/o demolizione» e 750mila euro di «attività su sponsorizzazioni integrative». Pertanto, il valore complessivo potenziale è esattamente di 24 milioni di euro. Aggiudicazione finale in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura di gara prevede due fasi. La prima fase viene condotta sulla base delle offerte tecniche - da inviare entro il 4 maggio prossimo - tenendo presente alcuni «elementi motivazionali». La seconda fase consiste in una negoziazione con la stazione appaltante nella quale concorrenti qualificati potranno illustrare le loro proposte, evidenziando gli aspetti innovativi. Segue l'invito a presentare le offerte tecnico-economiche. Nella prima fase la valutazione delle offerte tecniche avverrà in base ai seguenti «elementi motivazionali» (e relativi punteggi massimi): chiarezza e originalità del progetto architettonico (max 20 punti); sviluppo del concept e visitor experience (max 20 punti); coerenza del concept con gli obiettivi generali di "Expo Osaka - Kan-

sai 2025" (max 15 punti); fattibilità strutturale/architettonica/impiantistica (max 20); funzionalità del padiglione (max 15 punti); sostenibilità ambientale, economica e sociale (max 10 punti). Nella seconda fase, le offerte tecnico-economiche saranno valutate in base a elementi tecnici (90% del punteggio) e al ribasso sul prezzo (10% del punteggio). L'edificio va completato entro il 31 dicembre 2024. «Detto termine - specifica il disciplinare - potrebbe essere soggetto ad una variazione, esclusivamente in diminuzione». Ai concorrenti è richiesto, tra le altre cose, un fatturato complessivo nel quinquennio 2018-2022 di almeno 40 milioni di euro. L'edificio italiano sarà realizzato nel lotto A9 dell'area espositiva, che misura 3.626 mq, di cui 2.538 edificabili (per un'altezza massima di 17 metri per il 50% della superficie e di 12 m per il rimanente 50%). Il tema dell'Expo 2025 di Osaka, Kansai, è "Designing Future Societies for Our Lives". «L'essere umano - spiega Invitalia - è al centro dello sviluppo e dell'innovazione con l'obiettivo di creare un grande evento centrato sull'umanesimo delle scienze della vita, delle politiche economiche e sociali, delle tecnologie e della digitalizzazione dei sistemi di apprendimento, informazione e comunicazione».

CLICCA QUI

I documenti della procedura



Pnrr, da Invitalia tre gare per oltre 500 milioni e 211 interventi nella sanità in Sicilia

di D.Ca.


La scadenza delle tre procedure è fissata per il 10 maggio 2023

Potenziamento delle strutture e dei presidi socio-sanitari territoriali di prossimità (Case della Comunità e Ospedali di Comunità) e miglioramento antisismico del patrimonio immobiliare sanitario (Ospedali sicuri) della Regione Siciliana. È l'obiettivo delle tre procedure di gara per l'aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, gestite da Invitalia, per affidare i lavori e i servizi tecnici necessari alla realizzazione di 211 interventi infrastrutturali in Sicilia per un valore di oltre 500 milioni di euro di finanziamenti.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile dal ministero dell'economia e delle finanze e dal ministero della Salute alle Regioni e agli enti del servizio sanitario regionale, soggetti attuatori degli investimenti finanziati nell'ambito della Missione 6 "Salute" del Pnrr, Componente 1 "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale" e Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale".

CLICCA QUI

I documenti della procedura



Ente autonomo Volturno manda in gara la metropolitana Afragola-Napoli per 1,614 miliardi

di **Alessandro Lerbini**

I lavori avranno una durata di oltre 7 anni e mezzo. Le domande di partecipazione alla procedura ristretta dovranno pervenire entro il 15 maggio

Bando record a Napoli. Ente autonomo Volturno ha pubblicato la gara per la progettazione e realizzazione dei lavori infrastrutturali e tecnologici della nuova linea metropolitana Afragola-Napoli (LAN), nonché la progettazione, fornitura e manutenzione (full service) per un valore di 1.614.348.299 euro.

Il nuovo collegamento riguarda il centro di Napoli (stazione Di Vittorio) l'aeroporto e la stazione AV di Afragola, coprendo circa 12,35 km con 13 stazioni (Cavour, Foria, Carlo III, Ottocalli, Leonardo Bianchi, "Baffo di Arzano", Di Vittorio, Casavatore San Pietro, Casoria Casavatore, Casoria Centro, Casoria Afragola, Afragola Garibaldi, Afragola Centro, Afragola AV) posizionate a una distanza media di circa 800 metri a cui si aggiungono le ulteriori due stazioni (Arzano Centro e Casavatore Arzano) sul cosiddetto "Baffo di Arzano".

Il tracciato prevede poi 4 punti di interscambio con altre linee delle reti di trasporto esistenti o in corso di realizzazione: nodo Cavour (linea 2)/Museo (linea 1); nodo Di Vittorio (EAV-linea 1); nodo Casoria/Afragola in corrispondenza dell'intersezione della linea ferroviaria Rfi; nodo Napoli Afragola in corrispondenza della stazione AV/AC.

Una volta realizzata, la LAN sarà un collegamento rapido di massa che rivoluzionerà la vivibilità, l'economia e il volto dell'area nord di Napoli altamente popolata, soddisfacendo un'importante domanda di spostamenti.

I lavori avranno una durata di oltre 7 anni e mezzo. Le domande di partecipazione alla procedura ristretta dovranno pervenire entro il 15 maggio.



Pnrr Idrogeno, via alle domande nei settori “Hard to Abate”

di **Mauro Calabrese**

Aperto fino al 30 giugno 2023 lo sportello per il finanziamento di progetti imprenditoriali per la decarbonizzazione industriale dei settori ad alto consumo di metano attraverso lo sviluppo dell'i-

drogeno a basse emissioni di carbonio per la produzione di energia

Avviso Pubblico

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2023, n. 74, del Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), è stato reso noto il Decreto Direttoriale 15 marzo 2023, n. 254, recante «Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Investimento 3.2 - «Utilizzo dell'idrogeno in settore Hard to Abate» del Pnrr», che ha aperto alla presentazione delle proposte progettuali dal 20 marzo fino al 30 giugno 2023.

L'Avviso del MinAmbiente definisce le modalità di presentazione delle proposte di veri e propri «Piani di decarbonizzazione industriale», individuando i requisiti di accesso, i criteri di selezione e i soggetti beneficiari, indicando gli adempimenti previsti, le modalità e la durata delle procedure selettive, oltre alle previsioni delle fasi di monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria, attraverso l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (Invitalia).

Decarbonizzazione industriale

Nello specifico, scopo dell'Avviso pubblico, grazie allo stanziamento complessivo di 1 miliardi di euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è la selezione e il finanziamento di Piani di decarbonizzazione industriale attraverso la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale per impiegare idrogeno a basse emissioni di carbonio nelle produzioni industriali cd «hard-to abate», come cementifici, cartiere, produzione di vetro e ceramica, industria chimica, raffinerie e acciaierie, in sostituzione del metano, anche unitamente a progetti per la produzione di idrogeno rinnovabile.

Un miliardo

Il provvedimento ministeriale prevede la destinazione di 450 milioni di euro dei fondi del Pnrr a favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per l'utilizzo di idrogeno a basse emissioni in macchinari o linee produttive ovvero a favore di progetti che prevedano uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile, compresi sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta. Risorse per 550 milioni sono destinate ai progetti di investimento finalizzati alla sostituzione del metano e dei combustibili fossili, con idrogeno a basse emissioni di carbonio nella misura minima del 10% del fabbisogno termico di macchinari o linee produttive o eventualmente all'elettificazione dei processi produttivi.

In ogni caso, almeno quattrocento milioni di euro della dotazione finanziaria saranno riservati al finanziamento dei Piani di decarbonizzazione industriale finalizzati alla sostituzione di più del 90% del metano e dei combustibili fossili con idrogeno a basse emissioni di carbonio nei processi produttivi.

Misura M2C2

La misura M2C2, Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate» mira a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali, così da assicurare l'uso dell'idrogeno elettrolitico, generato da fonti di energia rinnovabile, nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica, oltre a sostenere ricerca, sviluppo e innovazione del processo di produzione dell'acciaio attraverso l'idrogeno, in vista del target del Pnrr, entro il 30 giugno 2026, che prevede l'introduzione dell'idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori «hard-to-abate».

Procedure negoziali

L'avviso individua quindi i modelli di proposte progettuali e le modalità tecniche di presentazione telematica delle domande, entro le ore 10 del 30 giugno 2023, dettagliando i criteri selettivi, le modalità di aggiudicazione dei fondi con procedura negoziata da parte di Invitalia e i relativi obblighi dei beneficiari e attuatori dei progetti, individuando le caratteristiche delle diverse tipologie di progetti elegibili, le agevolazioni concedibili per progetti di spesa non inferiori a 500 mila euro.

Negli allegati sono indicate i puntuali Codici Ateco delle aziende potenzialmente interessate, la documentazione da allegare alle domande, redatte in formato digitale secondo lo schema tipo disponibile sul portale di Invitalia, insieme al dettaglio delle modalità di verifica del rispetto delle condizioni tecniche prescritte per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della misura.

CLICCA QUI

I documenti della procedura

L'esperto risponde

L'installazione del fotovoltaico apre ancora al bonus mobili

D. *Il proprietario di una villetta a schiera, facente parte di un condominio orizzontale, installa - a ottobre 2022 - un impianto fotovoltaico sul tetto della stessa. L'intervento, che non è condominiale, fruisce della detrazione del 50 per cento. Tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto Energia (DI 17/2022, convertito in legge 34/2022), tale soggetto può beneficiare del bonus mobili? Il decreto Energia declassa, infatti, l'installazione di un impianto fotovoltaico da manutenzione straordinaria a manutenzione ordinaria; di conseguenza, si pone il dubbio su come dev'essere inquadrata la situazione ai fini del bonus mobili. Dal tenore letterale della norma, e anche dall'interpretazione dell'agenzia delle Entrate (in ultimo si veda l'interrogazione parlamentare C 5/07599 dell'8 marzo 2022), sembrerebbe che il declassamento dell'intervento a «manutenzione ordinaria» inibisca la fruizione del bonus. Ci sono stati ulteriori chiarimenti o interpelli?*

R. Con riferimento all'intervento di installazione dell'impianto fotovoltaico, l'articolo 9 del DI 17/2022, convertito in legge 34/2022, ha disposto che, dal 2 marzo 2022, l'installazione con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate a norma del Dm1444/1968, di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici, oppure su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

Pertanto, l'intervento deve intendersi come di edilizia libera, equiparato, ai fini urbanistici, agli interventi di manutenzione ordinaria. Ciò per gli interventi avviati dal 2 marzo 2022. Invece, per gli interventi in corso al 2 marzo 2022 resta ferma, anche ai fini urbanistici, la definizione come intervento di manutenzione straordinaria, non in edilizia libera, per i quali era necessaria una Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) o una Scia (segnalazione certificata di inizio attività). In assenza di specifici orientamenti in materia, però, il declassamento a manutenzione ordinaria vale solo ai fini urbanistici, e non anche ai fini del bonus fiscale 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022). Nello specifico, con la risposta 383/2019 - a seguito del Dlgs 222/2016, che aveva declassato alcuni interventi da manutenzione straordinaria a ordinaria - l'agenzia delle Entrate ha precisato che il declassamento vale ai fini urbanistici nell'ottica di una semplificazione amministrativa e non ha effetti fiscali. Pertanto, anche nell'ipotesi dell'impianto fotovoltaico, ai fini del 50 per cento, la spesa resta detraibile come manutenzione straordinaria, che consente l'applicazione del bonus mobili. (di Marco Zandonà)

Bonus edilizi: comunicazione all'Enea anche su lavori eseguiti in proprio

D. *A breve acquisterò delle tende da sole, che intendo montare personalmente, senza avvalermi di alcuna ditta. Per fruire del relativo bonus edilizio, devo comunque provvedere a inviare la comunicazione all'Enea entro i 90 giorni?*

R. Sono agevolabili l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecni-

che mobili oscuranti. Per ottenere la detrazione, va presentata online una comunicazione all'Enea, tramite il sito web, effettuando l'accesso all'area Utenti e trasmettendo la scheda descrittiva dell'intervento, entro 90 giorni dalla data della fine dei lavori o del collaudo delle opere. La comunicazione citata è condizione abilitante per l'accesso alla detrazione. Si ritiene, pertanto, che essa vada effettuata anche se il lavoro di installazione verrà eseguito in proprio. (di Pierpaolo Masciocchi)

Superbonus villette, per il quoziente familiare si considera il reddito lordo

D. *Vorrei accedere al bonus villette al 90 per cento. Sono unico residente nella mia abitazione (il resto del mio nucleo familiare risiede altrove). Vorrei sapere se, per il calcolo del quoziente familiare, il mio reddito da collaborazione, in gestione separata Inps, va considerato al lordo o al netto.*

R. In base all'articolo 119, comma 8-bis.1, del DL 34/2020, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, che, per accedere al superbonus del 90% per il 2023, dev'essere non superiore a 15mila euro, occorre considerare «i redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa». Quindi, per rispondere al lettore, va considerato sempre il reddito lordo percepito che confluisce, appunto, nel reddito complessivo da indicare nella dichiarazione dei redditi. (di Alessandro Borgoglio)

Biorepack: tra obbligo e opzione di adesione

D. *Sono amministratore di una piccola impresa che importa imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e i relativi semilavorati. Sono obbligato ad aderire al consorzio Biorepack?*

R. Biorepack è il nuovo consorzio di filiera costituito nell'ambito del sistema Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e il suo statuto è stato approvato con il decreto del ministero della Transizione ecologica 16 ottobre 2020. Tale consorzio si occupa della gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile raccolti con la frazione organica dei rifiuti e trasformati in compost. A norma dell'articolo 223 del DLgs 152/2006, devono aderire al nuovo consorzio di filiera: - i fornitori (produttori/importatori) di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile. Lo statuto di Biorepack li definisce «produttori» (articolo 2, comma 1, lettera a); - i fabbricanti/trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati. Lo statuto di Biorepack li definisce «trasformatori» (articolo 2, comma 1, lettera b). Tale obbligo sussiste a meno che i soggetti indicati non vi adempiano attraverso un sistema autonomo o cauzionale, come previsto dagli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), e 221-bis del DLgs 152/2006. Pertanto, poiché il lettore è un "trasformatore" (nel senso sopra chiarito), si ritiene che debba adempiere agli obblighi di adesione e organizzazione, alternativi tra loro, come riportati. In difetto, l'articolo 261, comma 2, del DLgs 152/2006 prevede a carico dei produttori la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro fino a 46.500 euro. L'adesione è prevista

come facoltativa dallo statuto Biorepack per: - commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell'esercizio della propria attività professionale utilizzano/forniscono ai propri clienti detti imballaggi. Lo statuto di Biorepack li definisce «utilizzatori» (articolo 2, comma 1, lettera c); - riciclatori, comprese le imprese che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani. Lo statuto di Biorepack li definisce, appunto, «riciclatori» (articolo 2, comma 1, lettera d). In ogni caso, per aderire, l'azienda deve compilare la domanda di adesione e inviarla a Biorepack, scaricandola dal sito www.biorepack.org. (di Paola Ficco)

L'alienazione di pallet usati a una impresa di uno Stato Ue

D. *Sono un rivenditore di pallet in legno usati. In base alla normativa vigente, se vendo a un altro soggetto passivo Iva nazionale, devo emettere fattura senza addebito dell'imposta, in quanto si tratterebbe di operazione soggetta a inversione contabile, ex articolo 74, comma 7, del Dpr 633/1972. Se l'acquirente è un'impresa tedesca, quindi soggetto passivo Iva appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, come avviene l'applicazione dell'imposta? La normativa dice che, se la vendita è effettuata nei confronti di un soggetto estero non registrato ai fini Iva in Italia, non si applica il reverse charge, ma l'operazione è soggetta a Iva nei modi ordinari. Devo quindi emettere fattura con Iva al 22 per cento? Questo vale sia nel caso in cui i pallet usati vengano fisicamente trasportati in Germania dall'Italia sia nel caso in cui i pallet vengano fatturati al cliente tedesco, ma consegnati presso un altro destinatario, residente in Italia?*

R. In caso di cessione di pallet nei confronti di un soggetto estero non registrato ai fini Iva in Italia, è corretto applicare l'imposta nei modi ordinari. Pertanto, se i pallet usati vengono fisicamente trasportati in Germania dall'Italia e il soggetto tedesco è iscritto al Vies (Vat information exchange system), si realizza una cessione intraunionale, che dovrà essere fatturata senza applicazione dell'Iva, ex articolo 41 del Dl 331/1993. Invece, in caso di cessione dei pallet verso il soggetto tedesco, con consegna in Italia, la fattura dovrà essere soggetta a Iva, con applicazione dell'aliquota ordinaria al 22 per cento. (di Simona Ficola)

I criteri per conferire i rifiuti da demolizione

D. *Ho una piccola impresa artigiana, che effettua anche lavori di ristrutturazione di appartamenti. Possiamo portare nell'isola ecologica comunale i rifiuti da costruzione e demolizione, che produciamo a casa del cliente?*

R. La risposta è negativa. I centri di raccolta comunali (le "isole ecologiche") sono disciplinati dal Dm Ambiente 8 aprile 2008, il quale individua, nel suo allegato I, al punto 4, i rifiuti urbani conferibili. La definizione di rifiuto urbano è data dall'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies, del Dlgs 152/2006. In questa definizione non rientrano i rifiuti da costruzione e demolizione, per cui si è posta la questione relativa alla possibilità di continuare a conferire alle isole ecologiche le macerie prodotte dalla manutenzione "casalinga". Il ministero

dell'Ambiente è intervenuto sul punto con la nota 2 febbraio 2020, protocollo 10249, nella quale si legge, con riferimento alla definizione di "rifiuto urbano", di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies, del Dlgs 152/2006, che «i rifiuti urbani non includono» (tra gli altri) quelli «da costruzione e demolizione», perché «si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa». Tuttavia, il Ministero richiama il punto 11 della direttiva Ue 2018/851 sui rifiuti, secondo il quale questi rifiuti comprendono anche quelli «derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell'ambito del nucleo familiare», che, come tali, rientrano nel capitolo 17 dell'Elenco europeo dei rifiuti. Pertanto, i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te" possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani a norma dell'articolo 184, comma 1, del Dlgs 152/2006, e continuare a essere conferiti nei centri di raccolta comunali, disciplinati dal Dm 8 aprile 2008, da parte del cittadino produttore. Invece, per quanto riguarda i rifiuti prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione - come nel caso in esame - anche per gli interventi effettuati nelle abitazioni dei clienti, l'accesso all'isola ecologica non è previsto. Si evidenzia, poi, che l'impresa che effettua i lavori edili dev'essere iscritta nella categoria 2-bis dell'Albo gestori ambientali, nella sua qualità di produttore iniziale di rifiuti che effettua operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da sé stesso prodotti. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la quantità non dev'essere superiore a 30 chili o 30 litri al giorno (articolo 212, comma 8, del Dlgs 152/2006). I rifiuti da costruzione e demolizione possono essere oggetto di operazioni di riciclaggio. A tal fine, il loro produttore deve trasportarli direttamente (previa iscrizione all'Albo citato) o tramite terzi (anch'essi iscritti all'Albo, ma in categoria 4 o, se si tratta di rifiuti pericolosi, in categoria 5) in impianti di riciclo appositamente autorizzati. In tali impianti, dai rifiuti si otterranno aggregati di recupero di varia granulometria, destinati a realizzare, per esempio, sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, oppure recuperi ambientali o riempimenti. Se non è possibile reperire un impianto autorizzato per il riciclo, i rifiuti dovranno essere trasportati (direttamente o tramite terzi) in una discarica autorizzata per inerti. (di Paola Ficco)

Collaudo statico di opera pubblica

D. *Se, nel caso di opera pubblica in calcestruzzo armato, il Collaudatore esterno non ritiene di poterla collaudare perchè si è accorto, pur non avendone avuto incarico dal Committente, di un grave difetto nel calcolo strutturale, che cosa succede? Che cosa deve fare il Collaudatore?*

R. Con riferimento al suo quesito la prima considerazione che si può fare è che tra i compiti del collaudatore statico rientra esplicitamente il valutare che le opere siano realizzate in conformità al progetto esecutivo, per quanto riguarda la valutazione dell'adeguatezza dello stesso, questa è rimandata agli uffici presso i quali viene depositato (Genio Civile). E' doveroso precisare a tal riguardo che l'NTC 2018 al Cap.9.1, alla lettera f) specifica: "Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre: f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;" Considerato quanto sopra il Collaudatore non dovrà avere un incarico specifico per poter esaminare il progetto, e nel caso riscontrare un

grave difetto nel calcolo strutturale, ma rientra nei suoi compiti. Con riferimento al caso in esame, il Collaudatore in prima istanza dovrà richiedere formalmente alla Stazione appaltante di predisporre nuovamente la parte di calcolo considerata ritenuta affetta da difetto, ed di concerto con l'ufficio di Direzione Lavori valutare se necessari interventi di adeguamento sulle opere, al fine di renderle collaudabili. Gli interventi possono intendersi come dei rinforzi o adeguamenti strutturali, o un declassamento dell'opera, molto dipende dal caso specifico. Gli interventi da realizzare potranno essere gestiti dal Direttore dei Lavori nell'ambito di una perizia di variante. Nel caso estremo in cui sulle opere non vi sia concretamente la possibilità tecnica di realizzare un intervento di adeguamento strutturale, in funzione del nuovo calcolo eseguito, si potrà percorrere la soluzione di non collaudare le opere.
(di Francesco Pulice)